

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. CXXVIII
n. 5/2**

RELAZIONE

**SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE PIEMONTE**

(Anno 2005)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Piemonte

Trasmessa alla Presidenza il 20 marzo 2006

PAGINA BIANCA

I N D I C E

1) Premesse generali e attività svolta nel corso del 2005 . .	Pag.	5
2) Interventi espletati nel corso del 2005	»	13
3) Problematiche particolari.	»	18
Sub. 1) Segnalazione del difensore civico all'assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 121 Cost., di proposta di legge alle Camere per la modifica dell'articolo 25, comma 4, della legge n.241 del 1990 in tema di diritto di accesso	»	18
Sub. 2) Sanità – Problematiche relative all'assistenza e alla cura degli anziani non autosufficienti	»	19
Sub. 3) Sanità – Disagi connessi alla procedura richiesta per l'erogazione dei presidi diagnostici e terapeutici ai cittadini diabetici.	»	22
Sub. 4) Sanità – Ricovero di paziente in regime di libera professione presso presidio ospedaliero	»	23
Sub. 5) <i>Privacy</i> – Trattamento dei dati personali in ambito sanitario	»	25
Sub. 6) Previdenza – Onere di presentazione delle istanze di riliquidazione del trattamento di fine servizio nel termine perentorio	»	26
Sub. 7) Trasporti – Disservizi nel trasporto ferroviario regionale	»	28
4) Elenco dei casi.	»	30
5) Statistiche	»	76
6) Appendice normativa	»	83

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SULL'ATTIVITÀ
SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE NEL 2005.
(ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1981, N. 50)**

**ANALOGA RELAZIONE VIENE INVIATA AI PRESIDENTI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
(ART. 16 DELLA LEGGE STATALE 15 MAGGIO 1997, N. 127)**

**1) PREMESSE GENERALI E ATTIVITÀ SVOLTA
NEL CORSO DEL 2005**

Signor Presidente, Signori Consiglieri regionali,

ad iniziare dal 1990 è stato avviato un profondo processo di modifiche istituzionali che incidono sugli aspetti operativi della difesa civica e che si concretizzano: nel rafforzamento degli organi esecutivi; nell'attribuzione di piena responsabilità gestionale agli apparati tecnico-burocratici; nella eliminazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti a seguito dell'abrogazione dell'art. 130 Cost.; nella privatizzazione delle strutture pubbliche erogatrici di servizi; nel decentramento e nella costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà.

La quasi totale assenza dei controlli, il potenziamento delle responsabilità della burocrazia, l'affermarsi del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale richiedono, come già evidenziato nella parte iniziale della precedente relazione annuale, la presenza di una efficace difesa civica, anche come strumento di "conciliazione", al fine di riequilibrare sempre di più il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione. Un rapporto che, al di là di ogni stereotipo verbale privo di significato, veda concretamente realizzata la dimensione di prossimità al cittadino per dargli maggiore fiducia nelle Istituzioni.

Delle modifiche istituzionali sopra indicate, quella che si riferisce al principio di sussidiarietà postula una particolare riflessione perché la devoluzione dei poteri, dallo Stato alle Regioni, ha riflessi non di poco conto sul piano sociale, gestionale, operativo. Tale devoluzione “non è solo il trasferimento di poteri politici, ma anche apertura di vastissimi settori di attività (sanità, istruzione) a operatori diversi da quelli organizzati nella forma burocratica classica” (L. Antonini). A titolo di esempio, basta pensare a ciò che già si verifica nell’ambito della produzione dei servizi alla persona, laddove intervengono sia operatori del “mercato” sia operatori del cd. “Terzo Settore”: famiglie, volontariato, fondazioni ecc.

L’elaborazione teorica del principio di sussidiarietà ha radici molto antiche riconducibili ad Aristotele e a Tommaso D’Aquino. Tuttavia, la prima completa formulazione si rinviene nell’Enciclica quadregesimo anno emanata da Pio XI.

Benché tale Enciclica contenesse una proclamazione solenne del principio di sussidiarietà, pochi anni dopo l’Assemblea costituente, forse dato il particolare momento storico, non inserì espressamente nella nuova Costituzione il principio di sussidiarietà, limitandosi alla proclamazione dell’art. 2 sulle formazioni sociali.

Solo successivamente, il principio di sussidiarietà è stato ampiamente recepito in ambito comunitario, in quanto fondamentale principio di libertà e democrazia, laddove il Trattato di Maastricht (7.02.1992) dichiara che la sussidiarietà è la direttrice fondamentale che guida il processo di formazione dell’Unione Europea.

Nella legislazione italiana esplicite formulazioni del principio di sussidiarietà si rinvencono nell’ambito della riforma delle autonomie territoriali. L’art. 4 della legge 59 del 1997 infatti prevede che i conferimenti di funzioni alle Regioni avvengano nell’osservanza del principio di sussidiarietà; l’art. 3, comma 5, della L. n. 267 del 2000 dispone che i Comuni e le Province sono titolari anche di funzioni conferite dallo Stato e dalle Regioni secondo il principio di sussidiarietà. “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’ autonoma iniziativa di cittadini e delle loro formazioni sociali”.

Infine, con la riforma del Titolo V della Costituzione, e segnatamente con la nuova formulazione dell'art. 118, il principio di sussidiarietà assurge a livello costituzionale, nella sua declinazione sia verticale che orizzontale. Mentre la prima è concepita come regola di distribuzione delle competenze fra Stato, Regioni e Enti locali, nel senso che gli interessi dei cittadini vengono curati dall'Ente territorialmente più vicino, la seconda si impone quale criterio in ordine al rapporto fra Ente pubblico e formazioni sociali, nel senso che le persone e le formazioni intermedie (associazioni, aggregazioni, comitati ecc.) provvedano autonomamente e responsabilmente a realizzare le iniziative dirette a favorire la crescita integrale della persona.

Tale *excursus* normativo evidenzia come il principio di sussidiarietà, pur essendo un'acquisizione giuridica molto recente, abbia già assunto un peso notevole nell'ordinamento comunitario e nazionale.

In particolare si osserva come la normativa in vigore abbia già applicato al Difensore Civico il principio di sussidiarietà, laddove l'art. 16 della L. 127/97 ha espressamente riconosciuto al Difensore Civico delle Regioni e delle Province Autonome, e cioè all'organo più vicino alla Comunità interessata, il potere di intervenire sulle Amministrazioni Periferiche dello Stato.

Tale criterio di prossimità vede nella figura del Difensore Civico il soggetto istituzionale maggiormente agevolato nell'ascoltare e nel captare i bisogni della popolazione nonché particolarmente efficace nello svolgere la sua azione di tutela e promozione della dignità delle persone.

In questa prospettiva, sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale si intersecano l'una con l'altra. Infatti, una volta individuati i livelli istituzionali più adatti al perseguimento dell'interesse generale attraverso lo svolgimento delle varie funzioni pubbliche, la sussidiarietà (intesa nella versione orizzontale) consente alle istituzioni titolari di tali funzioni di perseguire l'interesse generale non più da sole, ma insieme con i cittadini, singoli e associati.

Non vi è chi non veda come l'introduzione di tali principi comporti un rovesciamento del "paradigma bipolare", espressione usata da Sabino Cassese per indicare lo schema teorico sul quale si è fondato il diritto pubblico del XX secolo: "amministrazione pubblica e cittadini intesi

quali poli separati, né convergenti né contrattanti, ma in contrapposizione a causa della superiorità di uno sull'altro”.

La costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale ha portato a notevoli modifiche nella teoria e nella pratica del diritto amministrativo, condizionando ormai con una certa frequenza anche le legislazioni regionali.

Ed è proprio tale ambito territoriale, caratterizzato da una particolare vicinanza ai cittadini, che può consentire una maggiore consapevolezza delle esigenze del territorio nonché una più approfondita conoscenza delle forze (quali famiglie, aggregazioni sociali, organizzazioni “Non Profit” ecc.) potenzialmente o già attive all'interno di esso.

Si tratta, in concreto, di una tendenza verso nuovi modelli regionali di Welfare Mix e della ricerca di un nuovo equilibrio nel rapporto tra cittadini e istituzioni che possa generare sia maggiore prossimità ma anche, come sostiene Pastori, “l'immedesimazione dei cittadini nell'esercizio delle funzioni pubbliche... attraverso le formazioni sociali in cui essi si organizzano, con correlativa responsabilizzazione in proprio”.

Nello specifico, con riferimento al settore dell'assistenza sociale, va ricordata l'erogazione dell'assegno di cura, che consente non solo a molti anziani di rimanere in famiglia, evitando così il trauma di un ricovero presso una casa di cura, ma anche un notevole risparmio per i bilanci sanitari delle Regioni.

Inoltre, sul fronte delle politiche dell'istruzione, merita di essere ricordato il c.d. “buono scuola”, che introduce ed attualizza il diritto delle famiglie alla libera scelta educativa. (v. L.R. n. 10 del 20/06/2003)

Non trascurabile è inoltre il contributo che viene riconosciuto alle organizzazioni di volontariato e agli altri organismi “Non Profit” dalla normativa regionale in tema di “realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali” (L.R. n. 1/2004) laddove questi ultimi vengono definiti quali “soggetti attivi nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del suddetto sistema”.

Sebbene il principio di sussidiarietà stia caratterizzando in senso innovativo la concezione dei rapporti fra P.A. e Amministratori, è peraltro doveroso precisare che vi sono materie ed ambiti di competenza per cui,

in nome della sussidiarietà, non si potrà sostituire lo Stato. Così come in nome della sussidiarietà, sia essa verticale che orizzontale, non si potrà mai postulare la scomparsa dello Stato.

Vi sono, infatti, specifiche funzioni statali che non si possono trasferire né ai livelli sub statali, né alla società civile.

Nella parte iniziale di questa relazione si è dato spazio e si è privilegiato il discorso sul principio di sussidiarietà, affinché potessero risultare più evidenti le trasformazioni istituzionali in corso di svolgimento.

Nell'ambito della riforma legislativa, che conduce all'elaborazione di una nuova teoria dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino, l'attività di difesa civica è stata svolta in armonia con i principi testé enunciati, che caratterizzano il nostro tempo, con un'azione volta alla tutela dei diritti dei cittadini, intervenendo sulle difficoltà denunciate dagli stessi.

Dall'attuazione del principio di sussidiarietà sia verticale che orizzontale deriva un carico di attività maggiore per la difesa civica. Soprattutto per l'attività dei nuovi gestori, non più pubblici, è necessario che non si affievolisca il grado di tutela per i cittadini utenti.

Per le fasce sociali più esposte si va acuendo sempre di più il grado di disagio. Non si può sottacere, ad esempio, il dramma degli over 50 per i quali si verificano gravi problemi di reinserimento nel mondo del lavoro in caso di licenziamento, né sfuggono ad una particolare attenzione le situazioni di sofferenza e di marginalità.

Le crescenti difficoltà delle famiglie sono costantemente presenti a questo Ufficio che ne ha percezione attraverso quotidiani colloqui con i cittadini che ne fanno richiesta, molti dei quali ignorano l'esistenza della difesa civica regionale per la carenza di una efficace informazione.

Il Difensore civico è un'autorità indipendente che trova fondamento nello Statuto regionale e che, quale istituto di garanzia, riferisce annualmente al Consiglio Regionale, organo nel quale sono presenti tutte le istanze che la Regione ha voluto rappresentare attraverso il momento elettorale.

Lo Statuto assegna al Difensore Civico la tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti affinché siano garantite l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel corso dell'annuale attività sono stati instaurati colloqui quotidiani con gli utenti, anche con telefonate, e-mail, fax, favorendo il dialogo su fatti concreti, analizzando e valutando problemi reali. Si è sempre cercato di fare in modo che l'azione della difesa civica fosse costantemente accompagnata da equilibrio, obiettività e correttezza; elaborando proposte e suggerimenti volti ad aiutare il cittadino nelle difficoltà che incontra nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione o con i soggetti che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico.

L'autonomia di azione e l'indipendenza non fanno del Difensore civico un qualcosa di separato che si contrappone all'Assemblea o che si tiene distante da essa, bensì favoriscono l'esercizio di quelle funzioni che sono proprie dell'Assemblea, facendo pervenire ad essa informazioni e proposte.

È ben noto che la Regione Piemonte vanta molte eccellenze che la portano a confrontarsi su scala mondiale. Ciò comporta che l'identità di questa Regione, che vanta alte e nobili tradizioni, sia valutata con quei parametri che caratterizzano la sfida del nostro tempo che ha dimensione globale.

Risulta quindi decisiva, nell'immediato futuro, la capacità del Piemonte di favorire una amministrazione di qualità a misura di questa sfida. E i risultati di una tale amministrazione di qualità sono reali quando sono percepiti come di qualità dai destinatari, cioè dai Piemontesi e da coloro per i quali il Piemonte è una condizione essenziale di vita e di attività.

Le esperienze più avanzate in ambito europeo insegnano che la difesa civica può concorrere a migliorare l'azione amministrativa.

Se la Regione Piemonte aspira a confrontarsi sotto vari aspetti con le Regioni più avanzate d'Europa, non può sottrarsi anche ad "un confronto sul piano del costume civile, di cui la funzionalità della difesa civica è un indicatore" come, fra l'altro, sostenuto anche dal Difensore Civico della Lombardia (v. Relazione 2002).

In tal senso, l'individuazione, ad opera del nuovo Statuto Regionale, dell'Ufficio del Difensore Civico tra gli istituti di garanzia quale Autorità indipendente della Regione (art. 90) costituisce un momento di fondamentale importanza in un'ottica di accrescimento della qualità della Difesa Civica.

Le conseguenti caratteristiche di indipendenza e terzietà della struttura, l'assenza di vincoli e controlli organizzativi e gerarchici, nonché l'autonomia decisionale rappresentano elementi imprescindibili ai fini dell'elaborazione di progetti di sviluppo dell'attività dell'Ufficio.

D'altro canto, affinché l'Ufficio del Difensore Civico possa reggere i nuovi e maggiori compiti e l'azione risultare efficace con continuità mantenendo uno standard di buon livello qualitativo, occorre che siano presi in considerazione anche gli aspetti organizzativi della struttura.

Coerentemente a tali premesse ed in ossequio alla norma statutaria (art. 90) il Difensore Civico è necessariamente l'unico referente per la struttura e l'attività di Istituto non può avere alcun altro riferimento.

Ne consegue che la struttura organizzativa del Difensore Civico non può far capo ad alcuna Direzione Generale o Centrale. Infatti, la messa in essere di forme di doppia dipendenza per la struttura del Difensore Civico produrrebbe condizionamenti che, di fatto, farebbero venir meno l'effettiva indipendenza nell'esercizio delle funzioni.

Inoltre, si deve necessariamente tener conto del numero dei potenziali utenti del Servizio che in questa Regione corrisponde ai circa 4.300.000 abitanti. Tale dato richiede una adeguata risposta in termini organizzativi, onde far fronte alle richieste di un bacino d'utenza considerevole.

Purtuttavia, dall'esperienza acquisita in questo primo anno di attività ho dovuto, mio malgrado, constatare che l'Ufficio della Difesa Civica presenta aspetti di fragilità.

Pertanto, con l'ambizione di prendere a riferimento le più avanzate esperienze di Difesa Civica in ambito europeo, ritengo utile fissare alcune linee guida che sarebbe opportuno introdurre per consentire al Difensore Civico Regionale di disporre di una struttura organizzativa con personale e risorse finanziarie adeguate.

In tal senso risulta di primaria importanza che l'Ufficio disponga di una pianta organica proporzionata alle esigenze della struttura, anche al fine di evitare eventuali disfunzioni causate da legittime assenze del personale quali ferie, malattie, aspettative, congedi parentali, formazione, permessi ecc.

L'articolazione dell'Ufficio in unità operative, con corrispondente quantificazione e assegnazione di risorse, meglio risponderebbe all'esigenza di una maggiore funzionalità della struttura. È inoltre necessario che l'assegnazione del personale all'Ufficio avvenga d'intesa con il Difensore Civico, con possibilità di attingere, oltre ai ruoli regionali, anche a forme di collaborazione, previste dalla legge, utili ad assicurare l'efficacia dell'azione dell'Ufficio.

Occorrerebbe infine che il personale dell'ufficio, che opera alle dipendenze funzionali del Difensore Civico, rispondesse gerarchicamente ad un Responsabile dell'ufficio, individuato dallo stesso Difensore Civico.

Concludendo, mi preme sottolineare che quanto sopra delineato corrisponde all'esigenza di conseguire le finalità proprie dell'Istituto: tutelare i cittadini e garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione anche formulando proposte agli organi dell'Amministrazione per migliorare sul piano gestionale e organizzativo l'azione della Difesa Civica.

2) INTERVENTI ESPLETATI NEL CORSO DEL 2005

Venendo ora ad esaminare i momenti più significativi dell'anno appena trascorso (alcuni dei quali saranno ampiamente illustrati nel prosieguo della presente relazione) va evidenziato che sebbene, come visto, il legislatore abbia posto quale filo conduttore della propria opera riformatrice tutti i principi sopra enunciati, quali la sussidiarietà e più in generale il criterio di prossimità al cittadino, questa Difesa Civica nel corso dell'anno 2005 ha dovuto spiacevolmente constatare come lo stesso legislatore, nell'elaborazione della riforma del procedimento amministrativo di cui alla L. 15/2005, abbia introdotto degli elementi di opacità nello svolgimento dell'azione amministrativa di livello statale. Segnatamente la nuova disciplina ha sottratto al Difensore Civico Regionale il potere di intervenire nei confronti delle **Amministrazioni Periferiche dello Stato** in caso di **determinazioni negative alle istanze di accesso**, attribuendo la competenza del riesame alla Commissione nazionale per il diritto di accesso con sede nella capitale. (v. All. sub. 1).

Frequentemente i casi specifici che sono stati sottoposti all'attenzione di questo Ufficio, hanno costituito occasione per un intervento di più ampio respiro, che ha tenuto in considerazione non solo la singola fattispecie lamentata, ma più in generale anche gli aspetti collettivi della problematica avanzata.

Ad esempio, **in ambito sanitario**, vista la molteplicità di richieste dei cittadini, anche associati, che lamentavano situazioni di disagio relative alla condizione degli **anziani non autosufficienti**, lo scrivente ha ritenuto opportuno segnalare alle Direzioni Regionali competenti, con l'elaborazione di un documento di sintesi, una serie di difficoltà concernenti la concreta applicazione della nuova normativa regionale relativa all'assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti. (v. All. sub. 2).

Rimanendo nel settore della Sanità va inoltre richiamato l'intervento svolto da questo Ufficio in seguito alla segnalazione di un cittadino che lamentava la complessità della procedura richiesta per ottenere i farmaci antidiabetici e le strisce di controllo della glicemia. Sul caso va doverosamente segnalato che recentemente la Giunta

Regionale ha approvato una delibera volta a sburocratizzare le procedure e a migliorare la qualità **dell'assistenza ai diabetici**. (v. All. sub. 3)

È inoltre da segnalare l'intervento di carattere mediatore svolto dall'Ufficio nel caso di un anziano paziente che era stato ricoverato, presso un presidio ospedaliero, **in regime di libera professione**, a cui aveva fatto seguito l'emissione di una parcella che i parenti hanno ritenuto eccessivamente onerosa (v. All. sub. 4).

L'Ufficio si è inoltre attivato nel promuovere, presso gli Uffici regionali competenti, l'estensione del contrassegno di circolazione e sosta anche ai disabili psichici, nonché nel sensibilizzare le amministrazioni all'erogazione dell'assegno di cura.

È infine da segnalare che, a seguito di richieste di iniziativa proposte da cittadini e organismi associativi, l'Ufficio del Difensore Civico regionale ha svolto la propria attività anche in merito a questioni inerenti alla **tutela della riservatezza dei cittadini** che entrano in contatto con strutture ricomprese **nell'ambito sanitario**, sia in ragione di procedure di accertamento medico – legale, sia di percorsi di diagnosi e cura (v. All. sub. 5).

Per quanto riguarda i rapporti con **le Amministrazioni Periferiche dello Stato**, hanno assunto particolare rilievo, in ambito **Previdenziale**, tutte quelle segnalazioni di cittadini che si sono visti recapitare da parte degli Istituti previdenziali delle richieste di restituzione di somme già percepite in buona fede.

In tale ambito l'Ufficio ha potuto rilevare, nel corso del corrente anno, come un elemento di criticità sia costituito, in taluni casi, dalla mancanza di meccanismi automatici nell'erogazione della prestazione previdenziale, laddove la concessione di benefici economici su istanza dell'interessato da presentarsi entro un termine perentorio può condurre ad una notevole disparità di trattamento (ed infine tradursi in una iniquità) tra coloro che hanno presentato la relativa domanda e coloro che non lo hanno fatto (v. All. sub. 6).

Un approfondimento particolare merita poi l'operato dell'Ufficio con riguardo al **trasporto ferroviario regionale**, (v. All. sub. 7) laddove, a fronte di numerose segnalazioni di disagi, con frequenti echi sulla stampa locale e nazionale, lo scrivente, dopo un approfondito esame del vigente Contratto di Servizio stipulato tra la Regione

Piemonte e Trenitalia S.p.A., ha ritenuto di rilevare nei confronti della competente struttura regionale come nel sistema contrattuale di riscossione e di riutilizzazione degli importi dovuti dal gestore a titolo di sanzioni non si evidenzia con chiarezza un effettivo introito degli importi nelle casse regionali con un corrispettivo riutilizzo degli stessi a beneficio dell'utenza, quale risarcimento dei danni subiti.

Questo Ufficio, nell'ambito di tali problematiche ha, altresì, sottoposto all'attenzione della struttura regionale il dettato della legge regionale 1/2000, che, all'art.1 lett.b, prevede, nell'ambito della gestione del trasporto pubblico locale, di incentivare il superamento degli assetti monopolistici mediante procedure concorsuali per la scelta del gestore, al fine di acquisire una maggiore efficacia ed efficienza del servizio.

Inoltre, per quanto riguarda il settore dell'**Istruzione**, va rilevato che l'Ufficio è intervenuto, nel corso del 2005, a sostegno di tutti quei cittadini esclusi dal contributo regionale per il **buono scuola** a causa di mere carenze sanabili nella compilazione delle relative domande. E l'esito positivo di tale intervento ha consentito soprattutto alle famiglie più bisognose di accedere al contributo previsto.

Anche quest'anno le problematiche relative all'**Ambiente** hanno costituito oggetto di interesse e di intervento dello scrivente. Di particolare rilievo sono state le pratiche relative ai disagi connessi all'**inquinamento acustico**, questione su cui negli ultimi anni si è assistito ad un maggiore incremento di attenzione e di sensibilità sia da parte del legislatore che dei cittadini.

Va inoltre ricordato l'intervento che questo Ufficio ha ritenuto di esprimere in materia di **Usi civici**, con particolare riguardo alle procedure atipiche che hanno caratterizzato le fasi contrattuali nel momento iniziale della cessione delle aree gravate da tali vincoli.

Molte segnalazioni hanno poi interessato gli **Enti Gestori di Servizi pubblici**, quali ENEL, ITALGAS, TELECOM ecc, dove si è potuta riscontrare una generalizzata difficoltà del cittadino-utente a relazionarsi in maniera costruttiva e risolutiva con i relativi call-center, strumenti che quasi sempre hanno rivelato la loro inefficacia, causando disagi e perdite di tempo per i cittadini. Tutto ciò in assonanza con quanto evidenziato dagli organi di stampa, che hanno sottolineato il

perdurare di queste disfunzioni e la loro negativa incidenza sulla qualità della vita dei cittadini.

Particolarmente intensa è stata inoltre l'attività dell'Ufficio in ordine alle determinazioni **in materia di Accesso agli atti amministrativi**, attività che lo scrivente ha inteso improntare secondo i criteri di trasparenza e di pubblicità della Pubblica Amministrazione.

L'Ufficio, durante l'anno 2005, ha accolto diverse istanze proposte da **cittadini extracomunitari** che hanno segnalato situazioni di grave disagio connesse alla mancanza di un'adeguata sistemazione abitativa ed alle conseguenti ripercussioni sulle condizioni di vita dell'intero nucleo familiare (istruzione dei figli minori, accesso ai servizi sanitari).

Al riguardo è stata quindi svolta un'attività, da un lato, di supporto consistita nell'illustrare il funzionamento dei servizi pubblici locali, nonché indirizzare presso gli uffici competenti i cittadini extracomunitari, dall'altro di intervento diretto presso i comuni interessati nella ricerca di soluzioni adeguate.

Ovviamente quanto sopra esposto non ha l'intento di essere un elenco esaustivo di tutte le problematiche curate dall'Ufficio, che è stato interessato nel corso del 2005 da n. 859 richieste di intervento da parte di cittadini. Anche questo numero deve ritenersi comunque parzialmente rappresentativo del lavoro svolto, in quanto non dà conto di tutti quei numerosi contatti telefonici che quotidianamente interessano l'Ufficio, che svolge in tali casi, una preziosa opera di ascolto ed informazione.

A ciò deve inoltre aggiungersi che nel corso di quest'anno l'Ufficio non ha ritenuto di affrontare problematiche desumibili dai quotidiani di informazione, attenendosi per converso a quanto segnalato direttamente dai cittadini stessi.

Anche nel corso del 2005 è stata effettuata la trasferta periodica dell'Ufficio presso le sedi dell'URP di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli, soprattutto al fine di consentire un facile accesso alla Difesa Civica a tutti i cittadini residenti nelle rispettive Province. Tale attività decentrata sul territorio, che offre allo scrivente l'opportunità di dare concretezza ai principi costituzionali di sussidiarietà e di prossimità al cittadino, anche per l'anno 2005 non ha determinato, per quanto concerne il numero degli accessi, dei risultati

proporzionati alle potenzialità esprimibili dai bacini d'utenza dei singoli territori provinciali.

Nella valutazione delle potenzialità dei bacini d'utenza relativi alle singole Province, non bisogna tuttavia dimenticare l'incidenza determinata dall'attività svolta dai Difensori civici provinciali e comunali.

Tale attività riveste certamente una particolare importanza nell'attuazione di una effettiva rete di difesa civica a disposizione dei cittadini su tutto il territorio regionale.

Peraltro, attraverso alcuni esposti di cittadini pervenuti a questo Ufficio, è emersa la necessità di accrescere le informazioni in merito alle regole che distinguono la competenza dei Difensori civici degli Enti Locali da quella del Difensore civico regionale, il solo ad avere, in forza di legge, competenza esclusiva nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

Tutto ciò anche in considerazione di eventuali situazioni di danno che potrebbero configurarsi nei confronti dei cittadini a seguito del vanificarsi dell'intervento richiesto in ragione dell'incompetenza dello specifico Ufficio di difesa civica interpellato.

Risulta, quindi, ancor più necessario sottolineare puntualmente, a vantaggio e nell'interesse dei cittadini, i settori di intervento riservati dalle normative vigenti all'Ufficio del Difensore civico regionale.

Quanto sopra, affinché non si creino incertezze a danno dei cittadini, soprattutto per quanto concerne ambiti di competenza relativamente ai quali il dettato della legge appare difficilmente equivocabile.

Torino, gennaio 2006

IL DIFENSORE CIVICO
Francesco Incandela

3) PROBLEMATICHE PARTICOLARI

Sub 1) Segnalazione del Difensore Civico all'Assemblea Regionale, ai sensi dell'art. 121 Cost., di proposta di legge alle Camere per la modifica dell'art. 25, comma 4) della L. 241/90, in tema di diritto di accesso.

La riforma legislativa introdotta dalla L. 15/2005, che ha novellato il quarto comma dell'art. 25 L. 241/90, ha sottratto al Difensore Civico regionale il potere di intervenire nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato laddove le stesse si esprimano in senso negativo o omettano di esprimersi, a fronte di istanze di accesso agli atti presentate dai cittadini interessati.

Il nuovo disposto normativo prevede infatti che la competenza del riesame di tali determinazioni venga attribuita alla Commissione Nazionale per il diritto di accesso agli atti, istituita a Roma presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È evidente che tale modifica legislativa determina, a carico del cittadino, specialmente se appartenente alle fasce deboli, un aggravio nelle modalità di fruizione di tale rimedio non giurisdizionale, considerata anche e soprattutto la collocazione geografica della Commissione.

Per di più tale innovazione introduce livelli disomogenei di tutela, in quanto il cittadino, che può agevolmente rivolgersi al Difensore Civico Regionale in caso di diniego all'accesso da parte della Regione e degli Enti Locali, sarà costretto a fare riferimento alla Commissione Nazionale per le determinazioni negative delle Amministrazioni Statali.

Il diritto di accesso costituisce inoltre uno fra i principali strumenti di tutela della trasparenza e della partecipazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi, fino ad assumere un ruolo preminente quale strumento di controllo democratico da parte dei cittadini sull'operato della P.A.

Concludendo, tale riforma può risultare altresì in contrasto con il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione e più in generale con il processo di decentramento della Pubblica

Amministrazione, che implica la necessità di una vicinanza, anche e soprattutto territoriale, fra cittadino e relativa struttura amministrativa di riferimento.

Pertanto, a fronte di tale modifica legislativa, l'Ufficio ha ritenuto opportuno sottoporre la questione all'attenzione dell'Assemblea Regionale, affinché valuti l'eventuale predisposizione, ai sensi dell'art. 121 Cost., di una proposta di legge alle Camere, volta a ripristinare sostanziali livelli di garanzia del diritto di accesso per il cittadino nei confronti delle Amministrazioni Periferiche dello stato.

Sub. 2) Sanità – Problematiche relative all'assistenza e alla cura degli anziani non autosufficienti

Nel corso del 2005 sono pervenuti a questo Ufficio numerosi esposti di cittadini, di Associazioni, Comitati ed Enti gestori di servizi socio-assistenziali, che hanno rappresentato situazioni di disagio relative, in generale, alla condizione degli anziani non autosufficienti, ed in particolare frequentemente connesse alle difficoltà di applicazione dei vari provvedimenti regionali che si sono avvicendati in materia.

In tale ambito va preliminarmente evidenziato che nel corso degli ultimi anni si è potuto riscontrare come le organizzazioni "Non Profit" di cittadini, che hanno visto riconosciuto e valorizzato il loro contributo dalla normativa regionale, secondo i principi sopra descritti della sussidiarietà orizzontale, abbiano spesso trovato nella Difesa Civica un referente privilegiato all'interno della Pubblica Amministrazione.

Segnatamente, alcuni cittadini hanno lamentato, in seguito all'emanazione della D.G.R. n. 51-11389 del 2003, che recepiva i livelli essenziali di assistenza sul territorio piemontese, la richiesta, da parte delle strutture residenziali di accoglienza, **di un aumento della quota a carico dell'utente.**

Dall'istruttoria successiva a tali esposti è emerso che il problema dell'incremento delle rette deve essere affrontato congiuntamente alla questione concernente l'individuazione dei fattori di costo che, in

conformità con la normativa regionale, possono essere inclusi, da parte dei responsabili delle strutture competenti, nel calcolo dei componenti la tariffa complessiva.

Spesso tali dinamiche contabili non risultano di facile comprensione per i cittadini ed originano fraintendimenti sull'effettiva quota-percentuale sostenuta dall'utente del servizio.

In taluni casi, solamente l'intervento di questo Ufficio, che si è attivato nel richiedere alle strutture competenti i necessari riscontri contabili, ha fatto emergere l'incidenza della variazione dei fattori di costo sugli aumenti delle rette.

Inoltre, strettamente connesso alla questione relativa all'aumento delle rette, si è posto il problema concernente la **compartecipazione dei cittadini alla spesa per i servizi e per le prestazioni non sanitarie**, con particolare riguardo al profilo della valutazione della condizione economica di colui che richiede l'integrazione della retta alla competente amministrazione.

In merito alla questione della compartecipazione, sono pervenuti a questo ufficio numerosi esposti di cittadini e associazioni che hanno lamentato la mancata o disomogenea applicazione sul territorio piemontese della disciplina in materia di Indicatori della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui ai decreti legislativi 31.03.1998 n. 109 e 3.05.2000 n. 130.

Tale problematica potrebbe trovare una definizione in seguito all'adozione, da parte della Giunta Regionale, delle *“linee guida atte ad assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli Indicatori della situazione economica equivalente”*, così come disciplinato dall'art. 40 della L.R. n. 1/04 ed ulteriormente ribadito dalla D.G.R. n. 17-15226 del 30.03.2005 che ha previsto l'adozione di apposito provvedimento regionale entro il 30.09.05.

L'Ufficio è stato infine interessato da una richiesta di intervento formulata da un Ente erogatore di prestazioni socio assistenziali di carattere residenziale, il quale ha evidenziato delle **criticità nell'applicazione della normativa regionale concernente il settore della residenzialità socio-sanitaria per anziani non autosufficienti**.

Segnatamente, un Comune gestore di una R.A.F. (Residenza Assistenziale Flessibile) da dieci posti letto, ha rappresentato la problematica relativa all'applicabilità, successivamente all'introduzione della normativa regionale in materia di L.E.A., della disciplina contenuta nella D.G.R. n. 41-42433 del 9.01.95, che consentiva di mantenere tali tipologie di strutture, anche se non conformi alla logica dell'economia di scala, gravando le AA.SS.LL. dei conseguenti maggiori costi rispetto a strutture di più elevata capienza.

Il che ha introdotto la questione relativa al mantenimento di strutture il cui funzionamento, a parità di livello assistenziale, comporta spese superiori a quelle con un maggior numero di posti letto, nonché all'individuazione dei soggetti e/o delle strutture pubbliche tenute ad integrare i conseguenti costi aggiuntivi.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ha rilevato come l'attuale diversificata situazione esistente nei vari ambiti territoriali, sia per quanto attiene alle modalità di gestione delle strutture, sia con riferimento alla determinazione delle tariffe ed ai criteri di compartecipazione degli utenti alle stesse, concorra ad alimentare momenti di contrasto dell'utenza nei confronti degli operatori del settore, a discapito di una maggiore condivisione, da parte dei cittadini, dell'amministrazione della cosa pubblica e della spesa delle risorse economiche.

Pertanto, a conclusione della sopra esposta analisi, lo scrivente ha ritenuto opportuno rappresentare tali problematiche alle Direzioni Regionali competenti, affinché, nel corso della progressione attuativa del nuovo modello assistenziale, procedano ad una concreta disamina di tutte le criticità evidenziate e, tenuto conto altresì delle risorse pubbliche disponibili, diano corso ad una attività di verifica e di monitoraggio dei valori tariffari applicati dagli Enti erogatori nelle varie fasi temporali considerate dalla normativa regionale.

Spiace, tuttavia, constatare come le osservazioni operate da questo Ufficio, pur coinvolgendo tematiche di stretta attualità, non abbiano a tutt'oggi ricevuto il necessario riscontro dalle strutture regionali interpellate. Tutto ciò a conferma della necessità di rendere l'azione della difesa civica sempre più incisiva nel cogliere con continuità le

esigenze della realtà sociale partendo dai casi concreti, e nel suggerire agli organi ed agli apparati che hanno la responsabilità dell'amministrazione attiva eventuali modifiche gestionali, organizzative e normative.

Sub 3) Sanità – Disagi connessi alla procedura richiesta per l'erogazione dei presidi diagnostici e terapeutici ai cittadini diabetici.

Facendo seguito ad un esposto trasmesso da un cittadino, con cui venivano evidenziate le situazioni di disagio connesse alla procedura richiesta per ottenere i farmaci antidiabetici e le strisce di controllo della glicemia, questo Ufficio ha dapprima rivolto una richiesta di notizie alla competente struttura regionale, al fine di meglio conoscere le modalità tecniche previste per l'erogazione dei suddetti presidi.

Pur prendendo atto delle informazioni conseguentemente ricevute e dell'intento delle Amministrazioni coinvolte di voler ridurre i disagi a carico dei cittadini, l'Ufficio ha ritenuto, anche a seguito di ulteriori precisazioni fornite dal cittadino esponente, di sottoporre all'attenzione della struttura regionale di riferimento alcuni rilievi ritenuti utili per individuare soluzioni che garantiscano ai cittadini un corretto e celere rapporto con le strutture sanitarie.

A tal proposito si è preliminarmente osservato come in talune fasi della procedura necessaria per ottenere presidi diagnostici e terapeutici relativi alla malattia diabetica, i cittadini risultino praticamente impiegati quali canali di trasmissione di informazioni fra le strutture pubbliche che concorrono a fornire il servizio richiesto.

Tale osservazione ha rivestito un particolare rilievo considerando la caratterizzazione del cittadino, su cui grava l'onere di trasmissione di documenti, certificati e informazioni, quale utente del servizio sanitario e, come tale persona bisognosa di cure, sulla quale non dovrebbe gravare l'ulteriore onere di doversi recare da una struttura all'altra per consegnare la documentazione richiesta.

Ad ulteriore corollario si è evidenziato che le strutture sanitarie coinvolte nelle procedure relative alla fornitura di detti presidi ai pazienti che ne fanno richiesta risultano tutte ricomprese nell'ambito delle

singole Aziende sanitarie di riferimento, che dovrebbero essere dotate di tutti i mezzi di comunicazione interni idonei alla trasmissione dei dati.

L'Ufficio ha quindi invitato la struttura regionale a dare corso, dopo un'attenta verifica preliminare dell'attuazione concreta delle procedure previste, ad un globale riesame delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di non imputare al paziente, destinatario del servizio sanitario, ulteriori ed immotivati compiti che paiono riconducibili all'esigenza di sopperire a presumibili carenze nella trasmissione dei dati fra le strutture coinvolte. In tal senso si è richiesto un fattivo intervento anche attraverso una maggiore informatizzazione delle procedure, per consentire una più razionale ed efficiente metodologia di trasmissione e gestione dei dati.

Tutto ciò premesso, si sottolinea come una prima concreta risposta alle esigenze prospettate dall'Ufficio sia stata fornita dalla Giunta Regionale mediante la Deliberazione 28.11.05, n. 123-1675. Attraverso tale provvedimento, infatti, si è concretizzato un significativo passo in avanti nella razionalizzazione delle procedure burocratiche di fornitura dei presidi diagnostici e terapeutici per i cittadini diabetici, nell'ambito del dichiarato intento dell'Amministrazione di "innescare un processo in grado di generare maggiore sensibilità e responsabilizzazione circa i delicati equilibri dell'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini".

Sub. 4) Sanità – Ricovero di paziente in regime di libera professione presso presidio ospedaliero.

Anziano paziente a seguito di acuzie viene portato dalla figlia presso il Pronto Soccorso di presidio ospedaliero.

Accertate in via preliminare le condizioni di salute, che obbligano ad una tempestiva prestazione di appropriate cure, il paziente, su richiesta della figlia, viene ricoverato in regime di libera professione presso lo stesso presidio.

A tal fine la figlia sottoscrive un accordo con il presidio con il quale dichiara di optare liberamente per il ricovero del proprio congiunto, a pagamento, in regime di libera professione, impegnandosi a pagare il corrispettivo comprendente esami diagnostici e strumentali di

laboratorio, terapie, farmaci, assistenza infermieristica, nonché l'onorario dell'equipe medica e la degenza in camera di classe superiore.

Concluso il previsto ciclo di terapie il paziente viene dimesso dalla struttura. Il presidio provvede quindi ad emettere la fattura concernente la prestazione fornita, per un importo ritenuto molto oneroso dall'interessato.

Il paziente dopo alcune settimane decede.

La figlia si rivolge a questo Ufficio contestando l'eccessiva onerosità della prestazione sanitaria in questione e in particolare lamentando l'assenza di un'adeguata informazione, da parte della struttura, in ordine all'ammontare dei costi per il ricovero in regime di libera professione.

Il presidio sanitario, di cui va segnalata la tempestività nel fornire tutti i riscontri richiesti da questo Ufficio, ha tuttavia evidenziato la regolarità della fattura emessa, peraltro conforme al Regolamento aziendale sull'attività libero-professionale, adottato in osservanza delle disposizioni emanate dall'Assessorato regionale alla Sanità.

Inoltre la Direzione del presidio ha dimostrato grande sensibilità nei confronti della figlia del paziente deceduto, comunicando che nel caso specifico, vista la situazione personale dell'interessata, nonché l'urgenza del ricovero del congiunto, sarebbe stato stornato dalla fattura l'importo relativo all'onorario dell'equipe medica.

In sostanza l'intervento di questo Ufficio, di carattere mediatorio, ha permesso una favorevole soluzione della questione, grazie anche alla disponibilità e sensibilità dimostrate dalla Direzione generale del presidio.

Nell'occasione è stata inoltre concordemente sottolineata la necessità di fornire al privato la più esaustiva informazione in ordine ai costi da sostenere in caso di opzione per il regime di libera professione; in particolare è stata ribadita l'opportunità di fornire in ogni caso un preventivo di spesa, relativo a tutte quelle voci che abbiano carattere forfetario o che siano comunque agevolmente preventivabili.

Sub. 5) Privacy – *Trattamento dei dati personali in ambito sanitario.*

A seguito di richieste di iniziativa proposte da cittadini e organismi associativi, l'Ufficio del Difensore Civico regionale ha svolto la propria attività anche in merito a questioni inerenti alla tutela della riservatezza dei cittadini che entrano in contatto con strutture ricomprese nell'ambito sanitario, sia in ragione di procedure di accertamento medico-legale, sia di percorsi di diagnosi e cura.

Nello specifico, l'Ufficio è intervenuto in un primo caso, su istanza di un'Organizzazione di tutela dei cittadini, in ordine al problema relativo alla vigenza ed all'interpretazione dell'art. 8 comma 4 della legge 118/71, che prevede la trasmissione dei nominativi dei cittadini sottoposti ad accertamenti per il riconoscimento dell'invalidità civile ad una specifica Associazione.

Le sopravvenute norme in materia di tutela della privacy, hanno infatti suscitato rilevanti questioni in merito alla legittimità del trattamento di dati previsto nel suddetto articolo di legge e le conseguenti perplessità non hanno trovato completa soluzione nei pareri del Garante per la protezione dei dati personali e nelle circolari dei Ministeri del Tesoro, dell'Interno e della Sanità nel frattempo adottate.

In tale ambito l'Ufficio ha preso atto delle recenti richieste di chiarimenti formulate al Garante dall'Assessorato regionale alla Sanità, in cui è stata ancora una volta rappresentata l'esigenza di una definitiva pronuncia in ordine alla compatibilità dell'art.8 c.4 della l.118/71 con le sempre più restrittive disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati personali.

Questo Ufficio, tuttavia, non si è limitato a rilevare una perdurante incertezza nell'operato delle singole Aziende Sanitarie, bensì, ha ritenuto di poter individuare un possibile percorso risolutivo del problema sopra illustrato nell'ambito dell'adottando regolamento previsto all'art.20 del D.Lgs.196/2003 (Codice privacy).

Ed in tal senso l'intervento svolto, anche mediante una attività di coordinamento volta a sensibilizzare sul problema in questione le strutture regionali impegnate nella procedura di emanazione del suddetto regolamento, ha consentito di ottenere l'inserimento di una espressa

indicazione relativa al trattamento di dati personali effettuato a norma del suddetto art. 8 nello schema tipo dell'emanando regolamento.

Il previsto invio di detto schema all'Autorità Garante per l'acquisizione del necessario parere preventivo, dovrebbe quindi comportare una espressa pronuncia della suddetta Autorità sulla specifica materia, dissipando le incertezze sopra descritte.

Si ritiene, infine, di segnalare che, nel corso dell'anno 2005, sono pervenute all'Ufficio del Difensore Civico richieste di intervento attinenti alla tutela della privacy dei cittadini quali utenti di prestazioni e servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione erogate dalle strutture sanitarie.

Prendendo spunto da uno specifico caso, l'Ufficio ha pertanto provveduto a rappresentare all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali la situazione evidenziata da un cittadino, direttamente riconducibile all'esigenza di individuare misure organizzative idonee a garantire il rispetto della dignità e della riservatezza dei pazienti nell'ambito sanitario.

Una esaustiva risposta a tali esigenze è pervenuta mediante l'adozione in data 09.11.05 di un provvedimento, con cui il Garante ha prescritto ad organismi sanitari pubblici e privati una serie di misure finalizzate ad adeguare il funzionamento e l'organizzazione delle strutture a quanto stabilito nel Codice sulla privacy e ad assicurare il massimo livello di tutela dei cittadini destinatari dei servizi erogati.

Sub. 6) Previdenza – Onere di presentazione delle istanze di riliquidazione del trattamento di fine servizio nel termine perentorio.

La legge 29.01.1994, n. 87, recante disposizioni relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione del trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti, dispose l'applicazione del beneficio anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30.11.1984.

La nuova normativa permetteva quindi al personale pubblico, anche pensionato da alcuni anni, di ottenere un aumento della buonuscita, grazie al calcolo dell'indennità integrativa speciale, in precedenza non computabile ai fini della liquidazione.

Tale ricalcolo avveniva però a domanda del pensionato, da presentarsi al competente istituto previdenziale su apposita modulistica, nel termine perentorio del 30.09.1994.

Vi furono tuttavia casi, di cui l'Ufficio si è occupato nel corso del presente anno, in cui l'interessato non ebbe la possibilità di presentare l'apposita istanza nel termine previsto, o in cui l'interessato non ha potuto provare l'effettiva trasmissione dell'istanza stessa, vedendosi in tal modo negato il beneficio in questione.

Tali casi vanno riferiti ad una serie di soggetti pensionati, che per motivi di salute o familiari, non hanno avuto conoscenza della nuova normativa, o non hanno avuto la possibilità di rispettare i termini di decadenza previsti da una normativa emanata a distanza di anni dalla data di cessazione del servizio.

Casi, i suddetti, ove la perentorietà dei termini ha inciso in modo gravoso su un sostanzioso emolumento del pensionato, ovvero il trattamento di fine servizio.

Tale onere di presentazione di istanze nel termine perentorio si configura, ad avviso di questo Ufficio, quale non motivato aggravamento del procedimento.

Viceversa dovrebbe valere il principio che tutti i benefici economici, previsti da nuove disposizioni di legge, vengano applicati automaticamente dai competenti istituti previdenziali anche nei confronti dei lavoratori cessati dal servizio prima dell'emanazione della legge, senza sottoporre il soggetto all'onere di presentare apposita istanza, peraltro soggetta a termine di decadenza.

Sub. 7) Trasporti – *Disservizi nel trasporto ferroviario regionale.*

Per quanto concerne il servizio di trasporto ferroviario fornito sul territorio della Regione Piemonte, anche nel 2005 l'Ufficio del Difensore Civico ha dovuto constatare il permanere di insostenibili disagi a carico degli utenti dovuti a causa dei ritardi dei convogli, a cui si sono aggiunti gli esposti di alcuni cittadini concernenti situazioni di pericolo verificatesi presso stazioni di questa Regione.

Il Difensore Civico, alla luce di quanto rappresentato dai viaggiatori e delle notizie che con continuità hanno evidenziato tali disagi, ha pertanto inizialmente intrapreso una periodica attività di segnalazione dei singoli casi nei confronti della competente struttura regionale.

Tuttavia, le segnalazioni non hanno esaurito l'attività dell'Ufficio, che si è altresì rivolta ad un approfondito esame del vigente Contratto di Servizio stipulato tra la Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A., con particolare riguardo agli articoli relativi all'accertamento delle violazioni contrattuali ed alla determinazione ed applicazione delle conseguenti sanzioni.

Conseguentemente, l'intervento è proseguito nel richiedere alla competente struttura regionale concreti riscontri in ordine agli accertamenti eseguiti ed all'applicazione delle misure sanzionatorie, così come previsto dal Contratto.

I riscontri pervenuti, hanno fornito la conferma del progressivo scadimento del servizio ferroviario a danno dell'utente, comprovata dall'applicazione di rilevanti penalità, consentendo nel contempo di approfondire la conoscenza del sistema contrattuale di riscossione e le modalità di riutilizzazione degli importi dovuti dal gestore a titolo di sanzioni per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità.

A tal proposito si è ritenuto di rilevare come in tale sistema non si evidenzi con chiarezza un effettivo introito dei suddetti importi nelle casse regionali, né, tantomeno, il corrispettivo riutilizzo degli stessi a beneficio dell'utenza, quale risarcimento dei danni subiti a causa dei disservizi.

Ad ulteriore approfondimento, l'attenzione dello scrivente si è rivolta all'esame della vigente normativa in materia di trasporto pubblico

locale. E, preso atto del dichiarato intento del legislatore comunitario, nazionale e regionale, di garantire all'utente adeguati livelli generali di qualità, introducendo tra l'altro, regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi, si è pervenuti ad un nuovo intervento nei confronti degli Uffici regionali teso a fare chiarezza in merito alle procedure seguite per l'affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale.

In tal modo si è constatato che il processo di realizzazione di quelle condizioni necessarie per giungere all'affidamento del servizio mediante procedure concorsuali, così come delineato dalla legge regionale n. 1 del 2000, non si è a tutt'oggi concluso, permettendo il persistere di un monopolio di fatto che si è venuto a creare nel settore in questione, legato a quella disponibilità del materiale rotabile solamente in capo all'attuale gestore nazionale che non può costituire un impedimento assoluto per un radicale miglioramento del servizio.

Quanto sopra sottolinea l'opportunità di sottoporre ad una riflessione critica l'attuale sistema di affidamento della gestione del servizio ferroviario, che ha, per taluni aspetti, concorso a produrre quei disagi per gli utenti, di cui ormai quotidianamente giunge notizia.

In tale ambito, si ritiene ancor oggi utile il riferimento all'analisi effettuata in materia dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella segnalazione AS262 del 26.06.03, inviata, tra l'altro, ai Presidenti di tutte le Regioni.

Risulta, infatti, di particolare interesse l'enunciazione da parte della suddetta Autorità degli ostacoli che si frappongono alla liberalizzazione del trasporto ferroviario locale, seguita dall'individuazione di possibili soluzioni destinate a migliorare la qualità dei servizi, attraverso l'ingresso di "operatori effettivamente competitivi".

Nell'ambito di tali soluzioni, infatti, l'Autorità indica con chiarezza le possibili modalità tecniche per favorire una più rapida liberalizzazione del trasporto ferroviario, finalizzate principalmente a consentire alle amministrazioni regionali di mettere in condizione l'aggiudicatario delle relative gare di disporre del necessario materiale rotabile.

4) ELENCO DEI CASI

Segnalati dai cittadini che, rientrando nella competenza funzionale del difensore civico, sono stati seguiti da interventi operativi presso le strutture regionali o statali

Per i casi così contrassegnati (*) l'intervento è stato richiesto con esposto

1.	4.1.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Milano/Torino 12', Torino/Arquata 14', Torino/Domodossola 14'.
2.	10.1.05	Mancato accesso a documenti.
3.	10.1.05	Rimborso IRAP
4.	10.1.05	Contestazione installazione dissuasore stradale.
5.	10.1.05	Ricovero presso casa di riposo. Struttura di Casale Popolo.
6.	12.1.05	Trasferimento di residenza.
7.	13.1.05	Misure assistenziali.
8.	13.1.05	Accertamenti ICI. Presunta illegittimità per decadenza termini.
9.	14.1.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 77', Torino/Cuneo 69', Milano/Torino 70', Torino/Domodossola 31', Torino/Arquata 24'. Savona/Torino 21'.
10.	14.1.05	Problematica relativa ad ordinanza di sfratto da parte di Comune.
11.	14.1.05	Esposto di consiglieri di minoranza; richiesta colloquio.
12.	14.1.05	Dipendente Poste Italiane. Richiesta interessi indennità fine servizio.
13.	14.1.05	Presunta illegittimità di deliberazione comunale.
14.	17.1.05	Problemi relativi a disdetta contratto Italgas e attivazione linea telefonica.
15.	18.1.05	Problemi con la Federconsumatori.
16.	19.1.05	Problematica concernente l'importo di pensione di vecchiaia INPS.

17.	19.1.05	Richiesta di intervento per accesso a graduatoria per assunzione a tempo determinato da parte di cittadina extracomunitaria.
18.	19.1.05*	Tassa rifiuti Bed e Breakfast.
19.	21.1.05*	Rimborso retta da parte di ASL.
20.	21.1.05*	Idem c.s.
21.	21.1.05*	Idem c.s.
22.	21.1.05*	Idem c.s.
23.	21.1.05*	Idem c.s.
24.	21.1.05*	Ricalcolo di pensione INPS. Richiesta di rimborso di somme.
25.	21.1.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Savona/Torino 12', Torino/Novara 10', Torino/Domodossola 105', Torino/Cuneo 56', Pinerolo/Torino 215', Torino/Milano 22', Torino/Arquata 17', Milano/Torino 50', Domodossola/Torino 20', Susa/Torino 25'.
26.	24.1.05*	Rimborso di retta da parte di ASL.
27.	24.1.05	Indennità per occupazione ed espropriazione di area.
28.	25.1.05*	Istanza di accesso ai documenti nei confronti di A.S.O.
29.	25.1.05*	Problematiche dedotte da Commissione mercatale.
30.	25.1.05*	Richiesta di riconoscimento di liquidazione di compenso aggiuntivo da parte di ex medici specialistici convenzionati con A.S.L.
31.	25.1.05	Danni ai pendolari per ripetuti ritardi su linea ferroviaria. Richiesta di bonus.
32.	25.1.05*	Questione relativa a recupero credito concernente il mancato pagamento di utenza elettrica.
33.	26.1.05*	Sollecito alla divisione regionale trasporti per rilascio di concessione demaniale permanente.
34.	26.1.05*	Richiesta di intervento a tutela di cittadino con problemi di carattere esistenziale.
35.	26.1.05	Mancata rimozione della neve da parte di amministrazione comunale.

36.	26.1.05*	Esposto in merito approvazione di graduatoria di personale sanitario.
37.	26.1.05	Presunta errata richiesta di canone di depurazione.
38.	27.1.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Arquata 28', Torino/Milano 14', Torino/Cuneo 15', Cuneo/Torino 12'.
39.	27.1.05*	Rimborso retta da parte di A.S.L.
40.	27.1.05	Opere eseguite in assenza di autorizzazione in zona soggetta a vincolo di tutela paesaggistica.
41.	27.1.05*	Problemi di riscaldamento presso ufficio postale.
42.	28.1.05*	Esposto in merito ad emissioni acustiche prodotte da impianti sportivi.
43.	28.1.05*	Esposto in merito ad esigenze degli anziani malati cronici non autosufficienti.
44.	31.1.05*	Rimborso retta da parte di A.S.L.
45.	31.1.05*	Idem c.s.
46.	31.1.05*	Idem c.s.
47.	31.1.05*	Idem c.s.
48.	31.1.05*	Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolati.
49.	1.2.05*	Richiesta di intervento presentata da persona invalida per installazione di ascensore presso stabile A.T.C.
50.	1.2.05*	Rimborso retta da parte di A.S.L.
51.	1.2.05*	Eliminazione di barriere architettoniche c/o nuovo ospedale.
52.	1.2.05*	Rimborso retta da parte di A.S.L.
53.	1.2.05	Problematica concernente allacciamento a rete fognaria.
54.	1.2.05	Costruzione di fabbricato privo di licenza edilizia.
55.	1.2.05	Soppressione, da parte di Istituto Comprensivo, di scuola elementare.
56.	2.2.05	Occupazione irrituale di terreno di proprietà.

57.	2.2.05	Presunta esistenza di usi civici su terreni in località Sagna Longa e Colle Bergia.
58.	3.2.05*	Situazione igienico-sanitario derivante dalla presenza di una struttura adibita a ricovero di ovini nelle vicinanze della propria abitazione.
59.	3.2.05	Domanda di allineamento di tassa automobilistica.
60.	3.2.05*	Mancata esecuzione di ordinanza sindacale.
61.	3.2.05	Reclamo relativo a pensione.
62.	3.2.05	Allargamento di strada provinciale in corrispondenza di strettoia compresa fra immobili siti all'interno di centro abitato.
63.	4.2.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Genova/Torino 21', Torino/Milano 11', Domodossola/Torino 28', Torino/Domodossola 10', Torino/Cuneo 14', Cuneo/Torino 20'.
64.	4.2.05*	Inquinamento acustico in area adibita a Parco.
65.	4.2.05*	Richiesta di annullamento di convocazione di consiglio comunale.
66.	7.2.05*	Richiesta di rimborso tasse scolastiche erroneamente versate.
67.	7.2.05*	Richiesta verifica correttezza del rilascio di permesso di costruire.
68.	7.2.05*	Rimborso di retta da parte di A.S.L.
69.	7.2.05*	Servizio trasporto disabili Trenitalia.
70.	7.2.05*	Richiesta di radiografie.
71.	8.2.05	Mancato ricevimento di documentazione inerente a regolarizzazione di posizione assicurativa da parte dell'INAIL.
72.	8.2.05	Richiesta, ai fini assistenziali, di area di proprietà comunale per la costruzione di immobile da destinare a nucleo familiare con presenza di disabile.
73.	8.2.05	Richiesta di ripristino di manto bituminoso su ex strada comunale.
74.	9.2.05*	Presunta non assoggettabilità alla TARSU.
75.	9.2.05*	TARSU. Contestazione progetto di controllo delle superficie avviato da Comune.

76.	9.2.05*	Rimborso retta da parte di A.S.L.7
77.	10.2.05	Riconoscimento di indennità di accompagnamento.
78.	10.2.05	Richiesta di acquisto di alloggio da parte di un cittadino già socio assegnatario dell'alloggio stesso.
79.	10.2.05*	Disagi riscontrati nelle attuali situazioni abitative di persone seguite dai servizi sociali.
80.	11.2.05	Provvedimento disciplinare nei confronti di docente.
81.	11.2.05*	Accertamenti sulla incompatibilità tra la carica di Consigliere regionale e Sindaco.
82.	11.2.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 15', Pinerolo/Torino-Lingotto 29', Milano/Torino 18', Torino/Domodossola 48', Torino/Arquata 14', Torino/Cuneo 130'.
83.	15.2.05	Richiesta di scioglimento della commissione edilizia.
84.	15.2.05	Richiesta di accesso agli atti.
85.	15.2.05	Revoca di concessione di occupazione di area pubblica mediante chiosco.
86.	15.2.05*	Richiesta di rilascio di concessione in sanatoria.
87.	15.2.05*	Ricorso avverso esclusione di partecipazione ad un concorso.
88.	16.2.05	Mancato riconoscimento di invalidità civile a giovane affetto da epilessia generalizzata.
89.	16.2.05*	Problematica relativa alla integrazione delle rette di ricovero in istituzione residenziale per persone anziane.
90.	16.2.05	Inserimento di anziano non autosufficiente in R.S.A.
91.	16.2.05	Cessione bonaria di terreno di proprietà privata.
92.	16.2.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 24', Torino/Arquata 19', Torino/Domodossola 13'.
93.	17.2.05	Esenzione ticket sanitario.
94.	18.2.05	Contributi sanitari su trattamento pensionistico.
95.	18.2.05	Informazioni in ordine a situazione assistenziale di cittadino.

96.	18.2.05*	Presunte criticità relative ad impianti di telecomunicazione poste in fregio al sagrato della Basilica di Superga.
97.	21.2.05*	Rigetto delle domande di coltivazione di sabbia e ghiaia.
98.	21.2.05*	Manutenzione straordinaria di alloggio A.T.C.
99.	22.2.05	Diniego di accesso agli atti.
100.	22.2.05	Istanza di accesso agli atti a seguito di revoca di concorso bandito dall'ARES.
101.	22.2.05*	Calcolo e definizione del contributo spettante per danni alluvionali.
102.	22.2.05	Mancato riscontro a nota richiesta di informazioni relativa alla partecipazione a stage presso Direzione regionale Beni culturali.
103.	23.2.05	Questione relativa a richiesta di pagamento di canone RAI-TV.
104.	23.2.05*	Richiesta di rimborso pagamento prestazioni sanitarie.
105.	23.2.05*	Problematica relativa a numerazione civica riguardante due diverse unità abitative.
106.	23.2.05*	Problema relativo a servizio civile di due ragazze.
107.	23.2.05*	Richiesta di pagamento per consumo di acqua.
108.	24.2.05	Ricusa di paziente da parte di medico di base.
109.	24.2.05	Richiesta di pagamento fattura fornitura gas.
110.	24.2.05	Fornitura di acqua potabile ad abitazione di Comune montano.
111.	25.2.05*	Presenza di linee elettriche su proprietà privata.
112.	25.2.05	Infiltrazioni di acque bianche e luride in casa di civile abitazione
113.	25.2.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Arquata/Torino 20', Acqui/Torino 17', Torino/Milano 33', Torino/Cuneo 28', Milano/Torino 10', Savona/Torino 18', Pinerolo/Torino 43', Torino/Arquata 14'.
114.	25.2.05	Espropriazione irrituale di terreno da parte di Comunità Montana.

115.	1.3.05	Richiesta di parcheggio interno a struttura ospedaliera.
116.	1.3.05	Problematica relativa alla mancata notifica di cartella esattoriale.
117.	1.3.05	Mancato tempestivo ricovero in ospedale di paziente ospite di una struttura RAF.
118.	1.3.05	Problematica relativa al rinnovo del contrassegno di parcheggio autorizzato, rilasciato a cittadina invalida civile.
119.	1.3.05*	Diniego di accesso ai documenti.
120.	1.3.05	Problematica relativa alla mancata accettazione al pronto soccorso di cittadino affetto da dolori alla spalla a seguito di incidente automobilistico.
121.	1.3.05*	Prevenzione Serena; richiesta chiarimenti.
122.	1.3.05*	Doglianze di cittadina invalida nei confronti degli uffici postali.
123.	1.3.05	Opposizione a valutazione medico-legale.
124.	1.3.05	Deflusso delle acque da strada comunale lungo muro di proprietà privata; danni conseguenti.
125.	2.3.05	Problematica relativa a corresponsione di reversibilità.
126.	2.3.05*	Problematica relativa alla consegna di pacco spedito con posta celere, società incaricata da Poste italiane.
127.	2.3.05*	Problemi igienici derivanti da "un'area a cani".
128.	3.3.05	Aumenti costi di acqua potabile e servizi collegati.
129.	3.3.05	Problematica concernente accredito di contribuzione figurativa.
130.	3.3.05*	Mancata assistenza di paziente ricoverato presso RSA.
131.	3.3.05*	Mancata risposta da parte di Enti locali a rilievi formulati in ordine a progetto di fattibilità per nuova sede ospedale.
132.	4.3.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Milano/Torino 48', Pinerolo/Torino 85', Torino/Cuneo 62', Torino/Arquata 16', Genova/Torino 26', Arquata/Torino 11.

133.	4.3.05	Terreni comunali soggetti a usi civici.
134.	4.3.05	Richiesta di contributo per danni causati da alluvione.
135.	7.3.05	Problematica concernente autorizzazione temporanea al commercio ambulante.
136.	7.3.05	Ritardi settimanali sulla tratta Torino/Cuneo 14'.
137.	8.3.05	Presunta omissione di dichiarazioni anagrafiche.
138.	8.3.05	Mancata iscrizione presso registro anagrafico e problematiche conseguenti.
139.	8.3.05	Problematica concernente richiesta di restituzione di contributi da parte di ente erogatore.
140.	8.3.05*	Sistemazione di strada consortile.
141.	9.3.05*	Problematiche relative al "Museo Storico dell'Oro Italiano".
142.	9.3.05*	Richiesta all'INPDAP di riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
143.	9.3.05*	Idem c.s.
144.	9.3.05	Idem c.s.
145.	9.3.05*	Idem c.s.
146.	9.3.05	Interventi edili realizzati nell'ambito di concessione gratuita.
147.	9.3.05*	Sistemazione e pulizia di fontana pubblica.
148.	9.3.05	Progetto per volontariato in servizio civile. Richiesta di rimborso.
149.	9.3.05	Diniego di risarcimento danni da parte di struttura sanitaria.
150.	10.3.05	Soppressione dei limiti di godimento relativi alle aree cedute in proprietà tramite convenzioni.
151.	10.3.05	Richiesta di servizio sgombero neve su strada che si assume comunale.
152.	10.3.05	Recupero oneri e maggiori costi da esproprio.
153.	11.3.05	Sospensione pagamento pensione INPS.
154.	11.3.05*	Quesito relativo a redazione di comunicazione di avvio del procedimento.

155.	11.3.05*	Competenza dell'Ufficio in ordine a procedura del C.R.
156.	11.3.05*	Presunta situazione di inquinamento acustico.
157.	14.3.05	Richiesta di indennizzo per danni causati ad immobile dal sisma dell'aprile 2003.
158.	14.3.05	Risarcimento del danno provocato da mancata diagnosi di patologia.
159.	14.3.05*	Richiesta di esame circa la regolarità del procedimento amministrativo adottato da Comune di Amministrazione comunale.
160.	14.3.05*	Assegno di cura per le famiglie che ospitano malati gravi.
161.	14.3.05*	Ritardi di pagamento fornitori ASL. Presunti danni per categoria disagiata.
162.	15.3.05	Informazioni in ordine ad agevolazioni per trasporti comunali.
163.	15.3.05	Istanza di riconoscimento di invalidità civile.
164.	15.3.05	Erogazione di emolumento a seguito di accertamento di invalidità.
165.	15.3.05	Informazioni in ordine ad esenzione di ticket sanitario.
166.	16.3.05	Richiesta di autorizzazione al transito su strada a favore di mezzo adibito a trasporto legnami.
167.	17.3.05*	Richiesta di pensione di invalidità per portatore di gravi patologie.
168.	17.3.05	Spostamento palo per fornitura energia elettrica.
169.	17.3.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Domodossola/Torino 29', Torino/Domodossola 14', Torino/Arquata 10', Torino/Cuneo 10'.
170.	17.3.05	Riconoscimento formale di funzionario tecnico antincendio volontario.
171.	18.3.05*	Mercatino antiquariato di Borgo d'Ale.
172.	18.3.05*	Scelta di medico pediatra.
173.	18.3.05*	Istanza previdenziale presentata da appartenenti ad Ordine religioso.
174.	18.3.05*	Problematica relativa alla sistemazione di una stradina comunale.

175.	18.3.05	Esclusione dalla graduatoria del Bando regionale "Giovani coppie".
176.	18.3.05	Ritardo nella concessione di contributo per integrazione retta di ricovero.
177.	18.3.05*	Chiusura strada pubblica e lavatoio gravato da usi civici.
178.	21.3.05*	Problematica relativa ad immissioni acustiche.
179.	22.3.05	Informazioni in ordine ad attivazione radio locale.
180.	22.3.05*	Questione relativa a diniego di revoca di sanzione economica irrogata nei confronti di dipendente pubblico.
181.	22.3.05	Istanza di permesso di costruire in sanatoria.
182.	22.3.05*	Contestazioni relative ad approvazione di variante al P.R.G.C.
183.	22.3.05*	Iniziative intraprese per riportare la quota alberghiera individuata dalla normativa nazionale.
184.	22.3.05	Richiesta di inserimento su mappa catastale di fabbricato di proprietà e di relativa strada di accesso.
185.	23.3.05	Problemi A.T.C.
186.	23.3.05*	Problematica relativa a retta ospedaliera.
187.	23.3.05	Controversia concernente presunta proprietà privata di marciapiede.
188.	23.3.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Arquata 54', Torino/Cuneo 34', Torino/Domodossola 21', Acqui/Torino 10'.
189.	24.3.05	Approvazione di atto costitutivo di consorzio irriguo di secondo grado.
190.	24.3.05*	Disservizio postale.
191.	24.3.05	Chiarimenti in merito a richiesta di abitabilità presso Comune della provincia di Verbania.
192.	25.3.05	Problematica concernente accertamento di posizione contributiva nei confronti dell'INPS.
193.	29.3.05	Rimborso di retta da parte di A.S.L.
194.	29.3.05*	Richiesta intervento opere di bonifica relativa a copertura di immobile con lastre di eternit.

195.	29.3.05	Problematica concernente assunzione al lavoro di iscritto all'ufficio di collocamento.
196.	29.3.05	Mancata liquidazione di indennità integrativa speciale, ex legge 87/1994, a favore di pubblico dipendente.
197.	30.3.05*	Problemi relativi a trattenuta INPS.
198.	30.3.05*	Problemi relative all'attivazione di linea telefonica.
199.	30.3.05*	Problematica relativa a trattamento pensionistico INPDAP.
200.	31.3.05	Comportamento poco ortodosso da parte di insegnante di scuola elementare nei confronti di alunno dodicenne.
201.	31.3.05*	Problematica relativa al ruolo e ai diritti dei consiglieri di minoranza di Comune.
202.	31.3.05*	Diniego di accesso ai documenti.
203.	31.3.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 37', Torino/Domodossola 13', Torino/Cuneo 46'.
204.	1.4.05	Inquinamento di vario tipo provocato dalla presenza di azienda in centro abitato.
205.	4.4.05*	Problematica relativa al canone di depurazione acque reflue.
206.	4.4.05*	Esposto riguardante comportamenti omissivi da parte di dirigenza di un ufficio scolastico.
207.	4.4.05*	Diniego di accesso ai documenti da parte di Comune.
208.	5.4.05*	Trasferimento di anziano non autosufficiente in struttura maggiormente accessibile ai parenti.
209.	5.4.05*	Rimozione di fonte di inquinamento.
210.	5.4.05*	Rispetto di distanza e immissione intollerabile da parte di vicino confinante che esercita attività agricola.
211.	5.4.05	Mancato riconoscimento di indennità di accompagnamento.
212.	5.4.05	Richiesta informazioni su DGR riguardante piano di dimensionamento scolastico per l'anno 2005/2006.
213.	6.4.05*	Richiesta intervento per ripristino parcheggio riservato a disabili rimosso senza motivazioni.

214.	6.4.05	Presenza di officina rumorosa e conseguente problema di inquinamento acustico.
215.	6.4.05	Mancato riscontro a richiesta di informazione presentata a Poste Italiane.
216.	6.4.05	Dettaglio relativo a cartella di pagamento canone TV.
217.	7.4.05	Area vincolata a verde pubblico mediante un piano di edilizia convenzionata.
218.	7.4.05*	Richiesta di intervento presso A.S.L. piemontese da parte di Comitato per mancato riscontro ad una lettera.
219.	7.4.05*	Richiesta di intervento presso A.S.L. piemontese da parte di Comitato per mancato riscontro ad una lettera.
220.	7.4.05*	Idem c.s.
221.	7.4.05*	Idem c.s.
222.	7.4.05*	Idem c.s.
223.	7.4.05*	Idem c.s.
224.	7.4.05*	Idem c.s.
225.	7.4.05*	Idem c.s.
226.	7.4.05*	Idem c.s.
227.	7.4.05*	Idem c.s.
228.	7.4.05*	Idem c.s.
229.	7.4.05*	Idem c.s.
230.	7.4.05*	Idem c.s.
231.	7.4.05*	Idem c.s.
232.	7.4.05*	Idem c.s.
233.	7.4.05*	Idem c.s.
234.	7.4.05*	Idem c.s.
235.	7.4.05*	Idem c.s.
236.	7.4.05*	Idem c.s.
237.	7.4.05*	Idem c.s.

238.	7.4.05*	Idem c.s.
239.	7.4.05*	Idem c.s.
240.	7.4.05	Problematica concernente acqua per uso domestico inquinata.
241.	7.4.05	Diniego accesso ai documenti amministrativi.
242.	7.4.05*	Richiesta di parere relativo ad una deliberazione comunale.
243.	7.4.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Pinerolo/Torino 36', Torino/Arquata 10', Domodossola/Torino 12', Milano/Torino 36', Torino/Domodossola 12'.
244.	8.4.05	Problematica concernente polveri di amianto provenienti da fondo finitimo.
245.	11.4.05	Realizzazione di pista ciclabile; presunte illegittimità contenute in deliberazione consiliare.
246.	11.4.05*	Problematica edilizia riguardante espropriazione di terreno.
247.	11.4.05*	Problematica riguardante TARSU.
248.	11.4.05*	Disagi causati da contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani.
249.	12.4.05	Richiesta sostituzione tubazione acqua potabile.
250.	12.4.05*	Richiesta di demolizione di muretto che intralcia la viabilità.
251.	12.4.05	Richiesta sostituzione tubazione acqua potabile.
252.	12.4.05	Inadeguatezza di ricovero presso RAF.
253.	13.4.05*	Mancata sistemazione da parte di Comune di lavori stradali mediante ripristino di siepe.
254.	13.4.05*	Enoteca del Piemonte mancati rimborsi.
255.	13.4.05	Variazione non motivata di importo mensile di pensione di invalidità.
256.	14.4.05	Richiesta di informazioni sulla destinazione di campeggio.
257.	14.4.05	Problemi urbanistici.
258.	14.4.05	Richiesta di informazioni sulla destinazione di campeggio.
259.	14.4.05*	Diniego diritto di accesso atti amministrativi ai sensi della legge 241/90.

260.	14.4.05	Richiesta di informazioni sulla destinazione di campeggio.
261.	14.4.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Milano/Torino 14', Torino/Milano 14', Arquata/Torino 63', Acqui/Torino 28', Genova/Torino 23'.
262.	14.4.05	Problematica relativa ad assistenza medica.
263.	15.4.05	Problematica relativa a ricongiunzione con contributo INPS ex ENALC e sugli aspetti definitivi della pensione.
264.	18.4.05	Autorizzazione all'esercizio saltuario della professione di maestro di sci.
265.	18.4.05	Richiesta di informazioni concernenti il ricorso avverso avviso di accertamenti tributari.
266.	19.4.05	Richiesta di mora su tassa automobilistica.
267.	20.4.05	Mancata assegnazione di buono scuola per documentazione incompleta.
268.	20.4.05*	Richiesta di verifica punteggio assegnato nella graduatoria assegnazione alloggi ATC.
269.	20.4.05*	Problematica relativa a corresponsione di quota di pensione da parte INPDAP.
270.	20.4.05	Adempimento da parte di Comune di impegno assunto con scrittura privata per la disponibilità di terreni.
271.	20.4.05	Inammissibilità di richiesta di contributo regionale alla libera scelta educativa.
272.	21.4.05	Contestazione di accertamento effettuato dall'agenzia delle Entrate sulla base degli studi di settore.
273.	21.4.05*	Problemi relativi al pagamento per trasporto paziente, effettuato con l'assistenza P.A.B.V. (Pubblica Assistenza Bassa Val Sesia).
274.	21.4.05	Ritardo nell'attuazione di deliberazione riguardante vendita di reliquato stradale.
275.	21.4.05	Definizione pratica condono edilizio.
276.	21.4.05*	Problematica relativa alla nomina dei revisori contabili nelle prossime attività olimpiche.
277.	22.4.05	Realizzazione di muro di sostegno per strada corrente su terreno comunale.

278.	22.4.05	Apposizione di recinzione su strada privata.
279.	22.4.05	Problemi relativi ad allacciamento ad acquedotto.
280.	26.4.05	Bando per l'affidamento in custodia di alloggio annesso a scuole elementari.
281.	26.4.05	Contratto con gestore di servizi per la diffusione di TV digitale terrestre.
282.	27.4.05*	Richiesta di intervento proposta da persona disabile nei confronti di compagnia aerea.
283.	27.4.05*	Problema di inquinamento acustico ed atmosferico prodotto da autodromo Comunale.
284.	27.4.05*	Rimborso danni subiti a seguito dell'alluvione del 2000.
285.	28.4.05	Mancata erogazione di trattamento pensionistico.
286.	28.4.05	Problematica riguardante intervento d'urgenza per perdita tratto acquedotto in Comune della provincia di Verbania.
287.	28.4.05	Richiesta di spostamento di linea elettrica.
288.	28.4.05	Contestazione di nomina di rappresentante degli assegnatari di alloggi A.T.C.
289.	29.4.05	Inquinamento acustico e atmosferico derivante da cantiere adiacente civile abitazione.
290.	29.4.05	Ritardo di trasferimento di residenza riguardante persona ricoverata in casa di riposo.
291.	29.4.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 61', Genova/Torino 27', Torino/Milano 43', Torino/Cuneo 14', Savona/Torino 18', Cuneo/Torino 15'.
292.	29.4.05*	Pagamento interessi legali su indennità di quiescenza.
293.	2.5.05*	Verifica sulla legittimità di variante a piano di zonizzazione acustica oggetto di impugnazione avanti al T.A.R.
294.	3.5.05	Danni causati da potenziamento di rete idrica comunale.
295.	3.5.05*	Problematica relativa all'autonomia gestionale dell'ASBUC.
296.	3.5.05	Maggiorazione di spesa per acquisto di biglietti per i giochi olimpici invernali Torino 2006.

297.	4.5.05	Riliquidazione trattamento di reversibilità.
298.	4.5.06*	Problematica relativa a trasferimento di paziente gravemente malato, in altro reparto della stessa casa di cura.
299.	4.5.05*	Denuncia relativa ad atto di donazione a favore di un Comune.
300.	5.5.05	Richiesta di contributo per l'acquisto di nuova unità abitativa a seguito di inagibilità di pre-esistente immobile.
301.	5.5.05*	Esposto denuncia per grave episodio accaduto presso il servizio di allergologia di un presidio ospedaliero.
302.	5.5.05*	Danni causati da potenziamento di rete idrica comunale.
303.	5.5.05*	Problematica relativa a rimborso pagamento contributivo servizio sanitario nazionale non dovuto.
304.	5.5.05*	Sindrome da sensibilità chimica multipla; richiesta di riconoscimento ufficiale da parte della Regione Piemonte, protocollo di ospedalizzazione, istituzione di corsi di formazione in materia.
305.	5.5.05*	Problematica relativa al rimborso interessi su cauzione versata a casa di riposo.
306.	5.5.05	Problematica concernente sospensione di patente da parte di commissariato di pubblica sicurezza.
307.	6.5.05	Mancata liquidazione di pensione di vecchiaia relativa alla "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.
308.	9.5.05*	Problematica relativa alla ritardata agibilità di nuovo edificio.
309.	9.5.05	Richiesta di chiarimenti in ordine alla riconduzione di terreno, in precedenza agricolo, nella categoria delle aree fabbricabili agli effetti dell'ICI.
310.	9.5.05	Rimborso di spese sostenute da amministrazione comunale per la pulizia di fossi adiacenti a strada comunale.

311.	9.5.05	Diniego di accesso a documenti amministrativi.
312.	9.5.05*	Riconoscimento di indennità di amministrazione in quota pensionabile al 100%.
313.	9.5.05	Informazioni in ordine ai limiti di reddito per l'ottenimento di revisione per indennità invalidità civile.
314.	10.5.05	Problematica concernente richiesta di rateizzazione di tariffa per il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.
315.	10.5.05	Allevamento di bovini, equini e suini in ambiente contigui a locali destinati a civile abitazione.
316.	10.5.05*	Problematiche relative ai disservizi sulla linea ferroviaria Torino/Pinerolo-Torre Pellice.
317.	10.5.05*	Richiesta intervento per problemi relativi ad integrazione a malata non autosufficiente ricoverata presso casa di cura.
318.	10.5.05	Richiesta di intervento presso ASL ai fini di accettazione in struttura riabilitativa di paziente con postumi da interventi chirurgici.
319.	11.5.05	Rilascio di abilitazione al trasporto di terzi (tipo B) da parte della Motorizzazione.
320.	12.5.05	Richiesta di ricostruzione pensione di autoferrotranviere.
321.	12.5.05	Idem c.s.
322.	12.5.05	Idem c.s.
323.	12.5.05	Idem c.s.
324.	12.5.05	Idem c.s.
325.	12.5.05	Idem c.s.
326.	12.5.05	Idem c.s.
327.	12.5.05	Idem c.s.
328.	12.5.05	Idem c.s.
329.	12.5.05	Richiesta di ricostruzione pensione di autoferrotranviere.
330.	12.5.05	Idem c.s.
331.	12.5.05	Idem c.s.

332.	12.5.05	Idem c.s.
333.	12.5.05	Idem c.s.
334.	12.5.05	Idem c.s.
335.	12.5.05	Idem c.s.
336.	12.5.05	Idem c.s.
337.	12.5.05	Idem c.s.
338.	12.5.05	Idem c.s.
339.	12.5.05	Idem c.s.
340.	12.5.05	Idem c.s.
341.	12.5.05	Idem c.s.
342.	12.5.05	Interruzione quotidiana di servizio ADSL-TELECOM.
343.	12.5.05	Problematica concernente trasmissione dati sensibili.
344.	12.5.05*	Richiesta di contribuzione economica per ricovero in struttura residenziale.
345.	13.5.05*	Problematica relativa assegnazione invalidità causata da infortunio sul posto di lavoro.
346.	13.5.05*	Problematica relativa al rimborso bollo auto.
347.	16.5.05*	Problematica relativa a definizione di confine tra privati cittadini.
348.	16.5.05*	Contribuzione degli utenti al costo dei servizi socio-assistenziali.
349.	17.5.05	Richiesta di intervento della Telecom al fine di permettere l'effettuazione di lavori.
350.	17.5.05	Condizioni imposte da Comune a progetto di ristrutturazione.
351.	17.5.05	Richiesta di ricostruzione di pensione di autoferrotranviere
352.	17.5.05	Idem c.s.
353.	17.5.05	Idem c.s.
354.	18.5.05*	Problema relativo ad allagamenti derivanti da falde acquifere sotterranee.
355.	18.5.05*	Richiesta di accesso atti amministrativi da parte di consigliere comunale.

356.	18.5.05	Riconoscimento di maggiorazione di anzianità contributiva a favore di pensionato.
357.	18.5.05*	Corrispondenza indirizzata a inquilino non più residente nello stesso condominio.
358.	18.5.05*	Richiesta di intervento per necessità di ristrutturazione tetto pericolante.
359.	18.5.05	Mancato rimborso da parte di istituto previdenziale di somme spettanti a titolo di pensione di invalidità.
360.	18.5.05	Costruzione di tettoia limitrofa a proprietà privata.
361.	18.5.05	Mobilità fra enti; diniego di istanza per il superamento del 50° anno di età.
362.	19.5.05*	Problemi relativi a fotografia per carta identità effettuata con apparecchi di ripresa digitale.
363.	19.5.05*	Problematica relativa ad invasione di acqua in casa proveniente dalla rete fognaria.
364.	19.5.05	Criteri di collocazione e modalità di assegnazione di posteggi su area mercatale.
365.	19.5.05	Idem c.s.
366.	19.5.05	Idem c.s.
367.	19.5.05	Idem c.s.
368.	20.5.05	Ritardi settimanali sulle tratte ferroviarie: Torino/Milano 18', Torino/Arquata 37', Torino/Domodossola 28', Cuneo/Torino 41', Savona/Torino 19', Pinerolo/Torino-Lingotto 22.
369.	23.5.05	Problematica relativa ad esalazioni nocive provenienti da locale adibito ad autorimessa.
370.	24.5.05	Presunti danni causati da intervento chirurgico al ginocchio.
371.	24.5.05*	Esposto relativo a concorso pubblico per esami.
372.	24.5.05*	Questione relativa a richiesta di pagamento formulata da parte di struttura residenziale per anziani a parenti di persona ricoverata.
373.	24.5.05*	Restituzione di cane accalappiato da personale del canile sanitario.
374.	24.5.05	Mancata comunicazione a cittadina extra-comunitaria delle condizioni relative alla partecipazione a corso di formazione.

375.	25.5.05*	Presunta situazione di inquinamento provocato da attività artigiana.
376.	25.5.05*	Presunta irregolarità da parte di un consorzio che gestisce la fornitura di acqua.
377.	25.5.05*	Problematica relativa al sinistro occorso con un cinghiale al fine di ottenere l'indennizzo previsto dalla legge regionale 5/2000.
378.	25.5.05	Problematica concernente corresponsione incompleta di pensione da parte dell'INPS.
379.	25.5.05	Richiesta di deviazione di traffico veicolare su strada intercomunale.
380.	25.5.05	Riconoscimento di patologia riscontrata in servizio.
381.	26.5.05*	Contenzioso con Telecom.
382.	26.5.05*	Diniego di accesso agli atti da parte di A.S.L.
383.	27.5.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 13', Domodossola/Torino 46', Milano/Torino 43', Torino/Domodossola 12', Acqui/Torino 12'.
384.	31.5.05	Ritardi nella trascrizione al REC di attività commerciale.
385.	31.5.05	Indennizzabilità di malattia professionale derivante da esposizione all'amianto.
386.	1.6.05*	Richiesta di informazioni, presentata all'INPDAP, concernente trattamento pensionistico.
387.	1.6.05	Mancato rimborso di detrazione IRPEF.
388.	1.6.05	Mancato rilascio di permesso di circolazione a cittadina invalida.
389.	3.6.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Cuneo 24', Susa/Torino 14', Domodossola/Torino 58', Acqui/Torino 26', Genova/Torino 55'.
390.	3.6.05*	Contestazione del regolamento di gestione di residenza per anziani predisposto da Comune.
391.	3.6.05*	Richiesta chiarimenti ai sensi della legge 241/90 relativa alle procedure per la destinazione dei fondi UMTS.
392.	3.6.05*	Problematica relativa all'applicazione del LEA da parte di A.S.L.
393.	6.6.05*	Problematica relativa a ricovero ospedaliero.

394.	7.6.05*	Richiesta di aiuto economico da parte di persona indigente.
395.	7.6.05*	Questione relativa a manutenzione di strada.
396.	7.6.05*	Richiesta allacciamento acquedotto.
397.	7.6.05	Rinnovo di contratto di somministrazione di acqua potabile; presunte irregolarità delle nuove condizioni proposte dalla società erogatrice.
398.	7.6.05	Custode di edificio scolastico; richiesta di pagamento TARSU da parte di amministrazione comunale.
399.	7.6.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Cuneo 34', Genova/Torino 76', Pinerolo/Torino-Lingotto 40'.
400.	7.6.05*	Richiesta di risarcimenti danni per eventi calamitosi.
401.	8.6.05	Richiesta di contribuzione economica anziché di buoni pasto forniti da Comune.
402.	8.6.05	Richiesta di intervento per manutenzione di alloggio assegnato da Comune.
403.	8.6.05*	Presunta inosservanza della normativa sulla privacy da parte di struttura ASL nei confronti di invalido civile.
404.	9.6.05*	Richiesta di risarcimento danni per opera di urbanizzazione primaria su strada comunale.
405.	9.6.05*	Approvvigionamento del trattamento insulinico per diabetici.
406.	9.6.05	Informazioni in ordine all'applicazione della legge 717/49 in riferimento ad opere previste per le Olimpiadi 2006.
407.	10.6.05	Richiesta di ricostruzione pensione di autoferrotranviere.
408.	10.6.05*	Riscossione coatta di ticket sanitario.
409.	10.6.05*	Esposto relativo ad acquisto di immobile da parte di amministratore di Ente pubblico.
410.	10.6.05*	Contestazioni presunte irregolarità accertate da ispettori INPS.
411.	13.6.05*	Opposizione al rilascio di autorizzazione paesistico ambientale.

412.	14.6.05*	Aumento ingiustificato della bolletta di abbonamento telefonico mediante attivazione di servizio non richiesto.
413.	14.6.05*	Problematica concernente declassamento di strada comunale.
414.	15.6.05*	Contestazione di chiamata pubblica; modalità di partecipazione.
415.	15.6.05*	Richiesta di informazione ex legge 241/90 relativa a destinazione fondi UMTS.
416.	15.6.05	Richiesta esenzione ticket da parte di cittadino disoccupato.
417.	15.6.05	Emissioni provenienti da esercizio pubblico.
418.	15.6.05	Pensione di invalidità civile a non vedente; richiesta di liquidazione di ratei maturati e non riconosciuti.
419.	15.6.05	Segnalazione di disturbo televisivo.
420.	15.6.05	Presunta costruzione abusiva limitrofa a proprietà privata.
421.	16.6.05	Questioni attinenti al diritto alla privacy dei pazienti.
422.	16.6.05*	Richiesta di intervento per la modifica di scheda per il ricovero utilizzata presso struttura per anziani.
423.	16.6.05	Richiesta di chiarimenti in ordine a ricovero avverso giudizio di commissione medica per l'accertamento di invalidità civile.
	16.6.05	Assegno vitalizio di benemerenzza ai perseguitati razziali.
424.	17.6.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Cuneo/Torino 14', Torino/Domodossola 93', Torino/Cuneo 31', Domodossola/Torino 49', Torino/Milano 35', Savona/Torino 39'.
425.	17.6.05	Classificazione di strada.
426.	17.6.05	Problematica riguardante dispersione di fognatura in civile abitazione.
427.	17.6.05	Problematica relativa accesso difficoltoso ad abitazione civile per cittadino invalido.
428.	20.6.05*	Contenzioso con gestore di telefonia; richiesta chiarimenti da parte di utente.

429.	20.6.05*	Problema relativo ad ordinanza di allacciamento alla fognatura comunale.
430.	20.6.05*	Problematiche relative a invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa.
431.	20.6.05*	Problemi relativi a gestore di telefonia.
432.	20.6.05*	Richiesta di informazioni sulla erogazione di fondi UMTS, destinati alle istituzioni scolastiche.
433.	21.6.05*	Inquinamento atmosferico prodotto da distributore di benzina.
434.	21.6.05	Allargamento e sistemazione di strada in conformità alle disposizioni di P.r.c.g.
435.	22.6.05*	Richiesta di chiarimenti su domanda di trasferimento.
436.	22.6.05*	Problematica relativa a concessione di finanziamento per il sostegno al lavoro autonomo delle giovani imprese
437.	22.6.05	Riconoscimento di qualifica - Operatore Socio Sanitario - a dipendente OTA.
438.	22.6.05	Domanda di ricostituzione di assegno familiare INPS.
439.	22.6.05	Informazioni sulle mansioni riconducibili ad operatore socio sanitario.
440.	23.6.05	Denunce di presunti abusi edilizi.
441.	23.6.05	Istanza di dispensa dal servizio.
442.	24.6.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 14', Domodossola/Torino 30', Torino/Cuneo 11', Savona/Torino 15'.
443.	27.6.05*	Richiesta di copia di atto di nascita da parte di cittadino extracomunitario.
444.	27.6.05*	Problematica relativa a ritardo di pagamenti di assegni familiari da parte dell'INPS.
445.	28.6.05*	Efficacia di convenzione edilizia.
446.	28.6.05	Procedimento dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa.
447.	28.6.05	Richiesta di rimborso di tasse scolastiche.
448.	29.6.05	Richiesta di contributo a favore di soggetto già seguito da struttura assistenziale.

449.	29.6.05*	Abusivismo commerciale su suolo pubblico; richiesta intervento.
450.	29.6.05*	Problematica concernente spostamento di paziente da una struttura convenzionata ad altra.
451.	29.6.05*	Denuncia di consiglieri di opposizione per mancata trasmissione alla Regione Piemonte del "Progetto definitivo" della variante al PRCG approvato da Comune.
452.	29.6.05*	Richiesta di accesso agli atti inerenti procedimento avviato per lo spostamento di mercato.
453.	29.6.05*	Istanza di sospensione e annullamento di atti comunali, nonché di revoca di commissione mercatale.
454.	29.6.05*	Richiesta rimborso spese missione sostenute da parte di commissario nei corsi di formazione professionale.
455.	29.6.05*	Criteri di assegnazione di nuovi posteggi su area mercatale.
456.	29.6.05*	Idem c.s.
457.	29.6.05*	Idem c.s.
458.	29.6.05*	Idem c.s.
459.	29.6.05*	Idem c.s.
460.	29.6.05*	Idem c.s.
461.	29.6.05*	Idem c.s.
462.	29.6.05	Richiesta rimborso di somma versata per bollo auto.
463.	29.6.05*	Circolazione e sosta veicolo al servizio di invalido.
464.	29.6.05*	Problematica concernente carta utilizzata per stampa di foto-tessera.
465.	29.6.05	Richiesta di contributo per danni ad immobile a seguito di evento alluvionale 2000.
466.	29.6.05	Idem c.s.
467.	29.6.05	Idem c.s.
468.	29.6.05	Idem c.s.

469.	29.6.05*	Problematica relativa a restituzione di cane di razza, accalappiato da canile municipale.
470.	29.6.05*	Problemi concernenti italiani all'estero.
471.	30.6.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 52', Domodossola/Torino 27', Genova/Torino 47', Torino/Arquata 12', Arquata/Torino 18'.
472.	30.6.05	Problematica INAIL avente per oggetto domanda per ottenere benefici previdenziali causa esposizione amianto.
473.	30.6.05	Riesame di pratica relativa a domanda di disoccupazione.
474.	30.6.05	Richiesta di pagamento di contributi previdenziali non dovuti.
475.	4.7.05*	Problematica relativa a indennità di fine servizio; richiesta intervento.
476.	4.7.05*	Diniego accesso agli atti amministrativi comunali riferenti al P.R.G. e alle relative varianti.
477.	4.7.05	Inquinamento acustico prodotto da manifestazioni culturali organizzate all'interno di centro storico.
478.	4.7.05	Sistemazione di anziana presso struttura socio-assistenziale.
479.	5.7.05	Problematica concernente tubazione di scarico per deflusso delle acque.
480.	5.7.05*	Problematica relativa alla correttezza ed operatività dell'amministrazione che si ripercuote sulla comunità locale.
	5.7.05	Richiesta di pagamento di ferie non godute nei confronti di IPAB.
481.	5.7.05	Richiesta di pagamento di ore straordinarie nei confronti di ente strumentale regionale.
482.	5.7.05	Contestazione di eccessiva onerosità per ricovero in regime di libera professione.
483.	6.7.05	Richiesta di spostamento di linee aeree di illuminazione pubblica.
484.	6.7.05	Richiesta di pagamento di interessi di mora relative a imposta comunale.
485.	7.7.05	Richiesta di contributo economico a consorzio intercomunale assistenziale.

486.	7.7.05*	Problematica concernente funzionario regionale.
487.	7.7.05	Questione relativa ad avviamento al lavoro di persona invalida.
488.	7.7.05	Diniego di contributo alla locazione.
489.	8.7.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Milano/Torino 11', Torino/Arquata 14', Domodossola/Torino 32', Cuneo/Torino 11'.
490.	8.7.05	Emergenza abitativa; problematica relativa.
491.	8.7.05	Problematiche derivanti da attività di falegnameria.
492.	11.7.05*	Problemi relativi ad integrazione di retta di persona anziana ricoverata presso casa ospitalità.
493.	11.7.05*	Problemi relativi ai tempi di attesa presso ASL per prenotazione analisi per paziente colpita da gravi patologie.
494.	11.7.05*	Problemi relativi all'equipollenza del titolo di studio posseduto alla laurea richiesta dal bando di concorso pubblico.
495.	12.7.05*	Richiesta intervento per verifica problemi con ATC e nomina commissario ad acta.
496.	12.7.05*	Questione relativa a piano per l'impianto di vigneti in applicazione di regolamento comunitario.
497.	13.7.05	Copertura assicurativa per infortunio accorso a lavoratrice a tempo determinato.
498.	13.7.05*	Problematica relativa a rapporto di lavoro.
499.	13.7.05	Problemi connessi al buono scuola
500.	13.7.05	Problema posizionamento tubo scarico gas; possibili danni alla salute dell'inquilino.
501.	15.7.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 21', Arquata/Torino 21', Cuneo/Torino 38', Torino/Domodossola 27'.
502.	18.7.05*	Richiesta materiale per tesi di laurea sulla difesa civica regionale.
503.	18.7.05	Problematica relativa a richiesta di esenzione dal bollo auto per invalidi.

504.	19.7.05*	Reclamo da parte di consiglieri comunali relativo alla mancata trattazione di alcune mozioni.
505.	19.7.05	Mancato riconoscimento di invalidità civile.
506.	19.7.05	Problematica concernente mancato computo di pensione internazionale.
507.	19.7.05	Reiezione dell'indennità giornaliera di malattia richiesta da cittadina affetta da grave patologie.
508.	20.7.05*	Attuazione di interventi per la classificazione di strada comunale.
509.	20.7.05*	Inquinamento acustico prodotto da impianti sonori collocati presso piscina comunale.
510.	20.7.05*	Criteri di nuovi posteggi su area mercatale.
511.	20.7.05*	Idem c.s.
512.	20.7.05*	Idem c.s.
513.	20.7.05	Idem c.s.
514.	20.7.05	Idem c.s.
515.	20.7.05	Ritardo nella definizione di pratica edilizia.
516.	20.7.05	Idem c.s.
517.	20.7.05	Idem c.s.
518.	20.7.05	Idem c.s.
519.	20.7.05	Idem c.s.
520.	21.7.05*	Problematica relativa ad incarico fiduciario di progettazione.
521.	21.7.05	Richiesta di collegamento stradale da parte di cittadini residenti e non.
522.	22.7.05*	Diniego di accesso agli atti.
523.	22.7.05*	Chiarimenti in merito procedura amministrativa per ottenere licenza edilizia.
524.	22.7.05	Mancato riconoscimento di invalidità civile a cittadina affetta da gravi patologie.
525.	22.7.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 31', Cuneo/Torino 31', Torino/Domodossola 17', Arquata/Torino 17', Cuneo/Torino 13', Milano/Torino 17'.
526.	22.7.05	Doglianze relative a presunta iscrizione presso associazione.

527.	22.7.05*	Istanza rimborso parziale ISI. Ritardi nel rimborso.
528.	25.7.05*	Problematica relativa allo sgombero delle strade causa neve. Richiesta risarcimento danni.
529.	26.7.05	Mancato riconoscimento di periodi contributivi a cittadino già titolare di pensione INPS.
530.	26.7.05	Mancato rilascio di certificato di abitabilità e richiesta di asportazione amianto.
531.	26.7.05	Problematica relativa a danni causati a immobile da transito veicolare con portata superiore a 10 t.
532.	26.7.05	Problematica relativa a danni causati da spalatura neve a recinzione terreno.
533.	26.7.05	Difficoltà di accesso ad acqua potabile. Problematica relativa.
534.	27.7.05	Problematica concernente misurazione di superficie ai fini di tassa raccolta rifiuti.
535.	27.7.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 33', Torino/Cuneo 23', Milano/Torino 12', Torino/Domodossola 12', Torino/Arquata 19', Arquata/Torino 14'.
536.	28.7.05	Problemi derivanti dalla collocazione di cassonetti per la raccolta differenziata.
537.	28.7.05	Installazione ripetitore di telecomunicazioni nei pressi di civile abitazione.
538.	28.7.05	Università di Torino; collocazione nella settima fascia contributiva nonostante consegna di auto certificazione.
539.	2.8.05*	Presunto illecito amministrativo relativo alla nomina di commissione igienico-edilizia.
540.	2.8.05	Emergenza abitativa; mancata assegnazione di sistemazione abitativa a nucleo familiare con sfratto esecutivo.
541.	2.8.05*	Problematica relativa a lavori di costruzione di un nuovo fabbricato da adibire a nucleo delle R.S.A.
542.	2.8.05*	Problematica relativa ad erogazione contributo per danni provocati dal sisma dell'11.4.03.
543.	3.8.05*	Mancato riscontro a richiesta di pagamento spese processuali.
544.	3.8.05	Inquinamento acustico; problematiche relative.

545.	3.8.05	Problematiche connesse a cattiva manutenzione stradale e danni conseguenti all'autovettura.
546.	8.8.05*	Cittadino rileva inerzia da parte di gestore di servizi telefonici.
547.	8.8.05*	Doglianze relative a taglio di piante causato da soc. elettrica.
548.	8.8.05*	Problemi relativi ai tempi di attesa per eseguire esami clinici.
549.	9.8.05*	Informazioni circa la costituzione di albo regionale delle associazioni di promozione sociale.
550.	9.8.05*	Ritardi ferroviari e conseguente disagio dei pendolari della Torino/Milano.
551.	9.8.05	Problemi relativi al ripristino di portoncino di ingresso in immobile ATC.
552.	9.8.05	Mancata erogazione di contributo per evento calamitoso.
553.	10.8.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Milano/Torino 54', Genova/Torino 64', Torino/Milano 19'.
554.	12.8.05*	Diritto di "parola" in occasione del Consiglio Comunale; diniego a Consigliere.
555.	16.8.05*	Problema canone RAI.
556.	17.8.05	Richiesta di inserimento di alunna in classe elementare provvista di orario a modulo.
557.	18.8.05	Accertamento sull'utilizzo e sui diritti relativi a fondi rustici.
558.	19.8.05	Ritardo settimanale sulla tratta: Cuneo/Torino 22'.
559.	22.8.05*	Richiesta di intervento per danni causati dalla realizzazione di opera pubblica.
560.	24.8.05	Mancato riconoscimento di invalidità civile a cittadino portatore di patologia dipendente da causa di servizio.
561.	25.8.05*	Problema relativo alle tariffe per RAF da 10 posti letto.
562.	29.8.05*	Informazioni relative alla costituzione di autorità d'ambito.
563.	29.8.05*	Campagna farmacovigilanza - sindrome da ADHD – (iperattività e disturbo dell'attenzione).

564.	29.8.05*	Mancata liquidazione di pensione di invalidità civile.
565.	31.8.05*	Denuncia di abuso edilizio.
566.	1.9.05	Problemi relativi ad allacciamento a rete idrica.
567.	2.9.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 46', Torino/Arquata 51', Pinerolo/Torino-Lingotto 20'.
568.	5.9.05*	Problematica concernente criteri di valutazione della situazione economica ai fini di prestazioni sociali agevolate.
569.	5.9.05*	Richiesta di documentazione inerente a contributi per danni alluvionali.
570.	6.9.05	Piano di recupero industriale comunale.
571.	7.9.05*	Riliquidazione di trattamento pensionistico.
572.	7.9.05*	Mancata risposta da parte di consorzio irriguo.
573.	7.9.05*	Problematica concernente fatturazione telefonica.
574.	7.9.05	Ritardo da parte dell'ASL competente, nell'erogazione dell'assegno di cura ad invalida civile.
575.	8.9.05	Problemi di natura sanitaria riscontrati presso presidio sanitario.
576.	8.9.05	Informazioni in ordine a diminuzione di importo di pensione.
577.	8.9.05	Contratti fornitura elettrica; reclamo per ingiusto addebito.
578.	8.9.05*	Trasferimento di paziente non autosufficiente da struttura di ricovero a R.S.A.
579.	9.9.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 32', Savona/Torino 43', Torino/Arquata 48'.
580.	12.9.05*	Mancata visione o consegna di atti richiesti da capogruppo consiliare.
581.	12.9.05	Rumori molesti arrecati da auto a persone e condominio.
582.	12.9.05	Problematica concernente accordo bonario con Comune per cessione di terreno.
583.	14.9.05	Problematica relativa a pagamento di bollo auto.
584.	15.9.05	Istanza di rimborso bollo auto.
585.	15.9.05	Cambio di indirizzo sulle bollette relative al pagamento TAR SU.

586.	15.9.05*	Problematica relativa a distribuzione di elenco telefonico.
587.	15.9.05*	Inquinamento acustico provocato da centro sportivo autorizzato da amministrazione comunale.
588.	15.9.05*	Problematica relativa a pagamento bollo auto.
589.	19.9.05*	Nota informativa relativa a mansioni non adeguate al ruolo di operatore tecnico presso istituto pubblico.
590.	19.9.05*	Opinioni contrastanti in merito a prestazioni domiciliari sociali e socio sanitarie.
591.	19.9.05	Bando relativo a ricerca di professionalità inviata a categoria professionale in prossimità della scadenza.
592.	19.9.05*	Contenzioso relativo al disguido tra utenza e poste italiane.
593.	20.9.05*	Richiesta rimborso nei confronti di Telecom per servizio non compatibile con P.C. e mai usufruito.
594.	20.9.05	Problematica relativa ad attivazione di linea telefonica.
595.	20.9.05*	Richiesta chiarimenti su fattura emessa da ASL che risulta con importo superiore a quello indicato su istanza di liquidazione presentata dal medico legale.
596.	20.9.05	Problematica relativa a richiesta di allacciamento a rete fornitura gas.
597.	20.9.05	Problematica relativa a richiesta di allacciamento a rete fornitura gas.
598.	20.9.05	Informazioni concernenti importo di ticket sanitario.
599.	20.9.05*	Problematica relativa a sollecito di pagamento di canone TV non dovuto.
600.	21.9.05*	Riliquidazione di pensione da parte dell'INPS.
601.	21.9.05	Problematica concernente gestione di mano-dopera da adibire a cantieri da parte di amministrazione comunale.
602.	21.9.05	Istanza di ammissione all'Ambito Territoriale Caccia.

603.	21.9.05	Diniego di accesso ad atti amministrativi.
604.	22.9.05	Problematica concernente calcolo degli importi di fattura fornitura gas.
605.	22.9.05	Problematica concernente criteri seguiti da amministrazione comunale per opere di manutenzione di casellario cimiteriale.
606.	22.9.05*	Problemi relativi ad allacciamento utenza gas.
607.	23.9.05*	Problematica relativa a trasferimento di proprietà d'azienda.
608.	23.9.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 18', Torino/Arquata 16', Savona/Torino 34', Cuneo/Torino 59'.
609.	23.9.05*	Informazioni in merito alla legge sull'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.
610.	27.9.05	Pensione di reversibilità; calcolo di periodi lavorativi e trattamento di fine rapporto.
611.	27.9.05	Diniego di riconoscimento di invalidità civile.
612.	27.9.05*	Problematica relativa a richiesta di pagamento di tassa raccolta rifiuti a cittadino non più residente.
613.	28.9.05	Notificazione di atti a cittadino residente all'estero.
614.	28.9.05*	Problematica concernente intervento di cittadino a Conferenza di Servizi indetta tra amministrazioni pubbliche.
615.	28.9.05	Richiesta di accesso a documentazione amministrativa.
616.	29.9.05	Mancata corresponsione di compenso per utilizzo di procedure informatizzate a dipendente pubblico.
617.	29.9.05*	Richiesta di parere sul pagamento del contributo di costruzione per la ristrutturazione di edificio unifamiliare.
618.	29.9.05*	Richiesta documentazione relativa alla difesa civica per preparazione di tesi di laurea.
619.	29.9.05*	Problematica relativa abusi edilizi
620.	29.9.05*	Problematica relativa assegnazione spazio per parcheggio auto al servizio di invalido civile.
621.	29.9.05	Prosecuzione volontaria della contribuzione ai fini pensionistici.

622.	30.9.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Milano 108', Torino/Domodossola 105', Savona/Torino 43', Genova/Torino 40', Susa/Torino 40'.
623.	30.9.05*	Richiesta di chiarimenti in merito alla disciplina della fruizione ferie e permessi.
624.	4.10.05	Mancata corresponsione da parte dell'INPS di ratei di pensione maturati, nonostante il decorso di sei anni.
625.	4.10.05*	Istanza relativa all'atteggiamento ostativo assunto da Presidente di consiglio comunale.
626.	4.10.05*	Mancata comunicazione da parte di ASL verso altre strutture sanitarie di posti letto gratuiti in casa di cura.
627.	4.10.05	Richiesta di erogazione di assegno di cura da parte di famiglia che assiste a casa due invalidi non autosufficienti.
628.	4.10.05	Notevole incremento della tassa rifiuti solidi urbani.
629.	4.10.05	Richiesta di blocco all'installazione e al funzionamento di antenna per telefonia mobile in Comune
630.	4.10.05	Difficoltà di inserimento in struttura RAF per cittadina già sottoposta a visita UVG.
631.	4.10.05	Richiesta di rilascio da parte di commissario regionale di terreno soggetto ad uso civico.
632.	5.10.05	Problematica concernente richiesta di pagamento di tassa automobilistica a soggetto esentato in quanto disabile.
633.	5.10.05	Disfunzione nella somministrazione di farmaci a cittadina ricoverata in struttura assistenziale.
634.	5.10.05	Problematica concernente richiesta ad A.S.L. di analisi su prelievi di acqua per uso domestico.
635.	5.10.05	Problematica relativa a progetto di bilinguismo in atto presso scuola dell'obbligo per l'integrazione di alunni sordi.
636.	5.10.05	Problematica concernente presunta condotta anticoncorrenziale di autogestione di servizio idrico.
637.	6.10.05*	Problematica concernente revoca di pensione di invalidità civile.

638.	6.10.05*	Problematica relativa a sanzione amministrativa su licenza di pesca.
639.	6.10.05	Mancata risposta da parte di Comune in ordine a richiesta di risarcimento danni.
640.	6.10.05	Informazioni in ordine a diminuzione dell'importo della pensione.
641.	7.10.05*	Diniego di accesso agli atti amministrativi.
642.	7.10.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 16', Torino/Cuneo 21', Cuneo/Torino 40', Savona/Torino 54', Milano/Torino 12'.
643.	10.10.05*	Richiesta di posizionamento di struttura di protezione a beneficio di passaggio pedonale.
644.	10.10.05*	Richiesta, da parte di cittadino argentino, atto di nascita di parente nato a Saluzzo.
645.	10.10.05*	Problematica relativa a richiesta assistenza sanitaria a paziente anziano non autosufficiente.
646.	10.10.05*	Definizione di pratica concernente l'occupazione d'urgenza di terreno da parte di Comune.
647.	11.10.05	Richiesta di autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare.
648.	11.10.05*	Richiesta di chiarimenti in merito a variazione urbanistica e d'uso, concessa in piena zona residenziale da Comune.
649.	12.10.05	Problematica concernente sospensione dell'indennità di disoccupazione.
650.	14.10.05	Problematica relativa a diniego di accesso ai documenti amministrativi.
651.	14.10.05*	Problematica relativa a barriere architettoniche.
652.	17.10.05*	Questione igienico-sanitaria derivante da allevamento avicolo.
653.	18.10.05	Nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti.
654.	18.10.05*	Piano regionale triennale sulla sperimentazione chimica.
655.	18.10.05*	Informazioni in ordine a calendario delle operazioni e schede tossicologiche dei prodotti utilizzati.

656.	18.10.05*	Richiesta di inserimento in regime di convenzione sanitaria, di pazienti non autosufficienti presso strutture per anziani.
657.	18.10.05*	Richiesta sovvenzione per la costruzione di una palestra in struttura scolastica pubblica.
658.	18.10.05	Problematica inerente muro pericolante adiacente proprietà privata.
659.	18.10.05	Problematica relativa a richiesta di riesame di pratica presso ufficio imposte.
660.	18.10.05	Inserimento di paziente con postumi di frattura femorale, in struttura non adatta al recupero fisioterapico.
661.	19.10.05	Richiesta, da parte di Istituto Previdenziale, di restituzione di somme erogate a titolo di pensione di reversibilità oltre il compimento del 26° anno di età.
662.	19.10.05	Richiesta di contributo per eliminazione delle barriere architettoniche.
663.	20.10.05	Modalità di calcolo dell'ISEE ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.
664.	20.10.05*	Problematica relativa a sospensione dal lavoro a seguito di ristrutturazione aziendale.
665.	20.10.05*	Richiesta chiarimenti in merito a liquidazione rate di borsa di studio erogata da Università a studente per sostenere esame presso altra Università straniera.
666.	20.10.05*	Richiesta rimborso danni per caduta da bici causata da anomalie di manto stradale.
667.	20.10.05	Mancato riscontro da parte dell'Agenzia del Demanio, in merito alla definizione di proprietà dell'immobile.
668.	21.10.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Cuneo 23', Milano/Torino 35', Domodossola/Torino 26', Cuneo/Torino 12', Savona/Torino 48', Genova/Torino 22', Torino/Arquata 14'.
669.	21.10.05	Problematica concernente contributi INPS.
670.	21.10.05	Mancata osservanza di regolamento su area destinata a riserva di caccia con conseguenti danni ai terreni di proprietà.

671.	24.10.05*	Decadenza di rappresentante di autogestione alloggi ATC.
672.	24.10.05*	Richiesta di spiegazioni in merito a conformità alla l.r. n. 31/00 dell'installazione di fasci di luce alti 10 km per le Olimpiadi 2006.
673.	24.10.05 *	Problematica concernente conformità e classificazione acustica di insediamento artigianale.
674.	24.10.05*	Problematica relativa al diniego all'autorizzazione comunale per iscrizione presso registro dei praticanti avvocati.
675.	26.10.05	Mancata liquidazione di compenso relativo a area espropriata.
676.	26.10.05	Richiesta all'INAIL di riconoscimento di malattia professionale.
677.	27.10.05*	Diniego d'accesso agli atti amministrativi.
678.	27.10.05*	Mancata risposta da parte di U.R.P. di ospedale cittadino a problema ospedaliero esposto da cittadino.
679.	27.10.05*	Diniego d'accesso agli atti amministrativi.
680.	27.10.05*	Contestazione inerente fatturazione telefonica emessa da gestore.
681.	27.10.05*	Problematica relativa inserimento sociale di giovane invalida.
682.	27.10.05	Richiesta di pagamento canone televisivo.
683.	27.10.05	Contestazione in merito a verbale avente per oggetto mancata esposizione del regolamento regionale.
684.	27.10.05	Mancato rilascio di concessione edilizia da parte di Comune per la realizzazione di strada privato.
685.	27.10.05*	Disagi connessi alla procedura per ottenere farmaci antidiabetici e strisce di controllo della glicemia.
686.	28.10.05*	Problema su linea telefonica.
687.	28.10.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Milano/Torino 74', Torino/Domodossola 63', Susa/Torino 16', Cuneo/Torino 42', Pinerolo/Torino 25', Torino/Arquata 12', Arquata/Torino 29', Torino/Cuneo 14', Domodossola/Torino 51'.

688.	31.10.05	Problematica concernente richiesta di informazioni all'INPS in ordine a contributi da versare per l'esercizio di attività commerciale.
689.	2.11.05	Informazioni in ordine alla responsabilità giuridica degli utenti nell'ambito della raccolta differenziata.
690.	2.11.05	Mancato riconoscimento di periodi contributivi.
691.	2.11.05*	Questione relativa a concessione in sanatoria di derivazione d'acqua.
692.	2.11.05*	Richiesta integrazione retta per ricoverata non autosufficiente presso casa di riposo.
693.	2.11.05*	Problematica relativa ad inquinamento acustico.
694.	2.11.05	Situazione di grave disagio rappresentata da cittadino.
695.	3.11.05*	Presunta irregolarità in merito a lavori di convogliamento in canale di acque bianche provenienti dalla collina.
696.	3.11.05*	Problematica concernente lievitazione prezzi nella fornitura gas e acqua.
697.	3.11.05*	Presumibili danni derivanti da deflusso di acqua da strada comunale.
698.	3.11.05	Ripristino parziale di siepe da parte di Comune.
699.	3.11.05*	Presunte violazioni dei diritti civili.
700.	4.11.05	Richiesta di informazioni su contratto a tempo determinato presso casa di riposo.
701.	4.11.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Arquata/Torino 13', Torino/Domodossola 16', Torino/Cuneo 35'.
702.	7.11.04*	Problematica relativa a disdetta di contratto fornitura gas per cambio residenza.
703.	7.11.05*	Disservizi di trasporto pubblico sulla linea ferroviaria Torino/Ceres.
704.	8.11.05	Inquinamento acustico prodotto da rintocchi di campana.
705.	8.11.05*	Problematica relativa a passaggio su ponte.
706.	8.11.05	Rimborso di credito IVA derivante da dichiarazione dei redditi del 1999.

707.	8.11.05	Richiesta di assistenza economica a consorzio socio assistenziale da parte di invalido.
708.	9.11.05	Richiesta di sistemazione abitativa per famiglia con disabile.
709.	9.11.05	Problematica relativa a variazione di canone fisso annuale retroattivo su bolletta Italgas.
710.	10.11.05	Problematica concernente il mancato rilascio di contrassegno di parcheggio riservato agli invalidi.
711.	10.11.05	Presunti errori nel calcolo del consumo di energia elettrica.
712.	11.11.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Domodossola/Torino 30', Torino/Domodossola 11'.
713.	14.11.05	Problematica concernente erogazione di assegno familiare a beneficio di lavoratore a tempo determinato.
714.	14.11.05*	Diniego di accesso ai documenti amministrativi.
715.	15.11.05	Domanda di collocamento a riposo. Richiesta di revoca.
716.	15.11.05*	Problemi di natura ambientale in seguito a concessione edilizia.
717.	15.11.05	Difficoltà di inserimento in struttura RSA di paziente già sottoposto a visita U.V.G.
718.	15.11.05	Richiesta di intervento di manutenzione presso la stazione ferroviaria di Cavallermaggiore.
719.	16.11.05*	Diniego di accesso agli atti amministrativi.
720.	16.11.05*	Mancata risposta a richiesta di informazioni riguardanti interventi assistenziali nei confronti di paziente ricoverato presso struttura R.S.A.
721.	16.11.05	Richiesta di risarcimento danno provocato da caduta dalle scale di edificio scolastico.
722.	16.11.05	Compatibilità di mansioni di pulizia con il profilo professionale di operatore socio-sanitario.
723.	17.11.05	Iscrizione nelle liste per l'emergenza abitativa. Richiesta di rispetto della legge regionale 46/1995.
724.	17.11.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Genova/Torino 73', Milano/Torino 35', Torino/Arquata 13', Cuneo/Torino 26'.

725.	18.11.05*	Presunte irregolarità per la realizzazione di un nuovo "Palazzetto dello sport" nella provincia di Verbania.
726.	18.11.05*	Problematica relativa al passaggio esterno di cavi linea telefonica nella facciata provinciale di un condominio.
727.	18.11.05*	Progetto "raccordi stradali e parcheggio di attestamento a Nord della Reggia di Venaria".
728.	21.11.05*	Problematica relativa a versamento retta per paziente ricoverata presso casa di cura.
729.	22.11.05*	Chiarimenti in merito a problematica nascente da allacciamento di fognatura comunale.
730.	22.11.05*	Richiesta parere sull'applicazione dei benefici fiscali per le vittime dell'alluvione del 1994 in Piemonte.
731.	22.11.05	Decreto penale di condanna per mancato pagamento di ticket sanitario.
732.	23.11.05	Problematica concernente disdetta di contratto telefonico da un gestore all'altro.
733.	23.11.05*	Problemi burocratici con il Comune per la realizzazione di una struttura a scopo socio assistenziale.
734.	23.11.05*	Ripetuti disservizi del pulmino scolastico causa disagi di trasporto bambino affetto da sindrome di down.
735.	24.11.05	Mancato riconoscimento di contributo INPS.
736.	24.11.05*	Diniego di accesso ai documenti amministrativi.
737.	24.11.05	Consultazioni popolari; problematica relativa.
738.	25.11.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Arquata 32', Torino/Domodossola 15', Torino/Cuneo 11', Domodossola/Torino 31', Arquata/Torino 14', Savona/Torino 15', Cuneo/Torino 48'.
739.	28.11.05*	Questione relativa a validità di valutazione di impatto acustico.
740.	29.11.05	Delucidazioni in ordine alla proposizione di ricorso al TAR avverso diniego di accesso agli atti.
741.	1.12.05	Problematica relativa ad avviso pagamento di tassa rifiuti.

742.	1.12.05	Problematica concernente danni e disagi provocati da eventi alluvionali.
743.	1.12.05	Recupero di crediti nei confronti della commissione istituti ospedalieri Valdesi.
744.	1.12.05*	Richiesta riconoscimento di malattia da parte della Regione Piemonte.
745.	1.12.05*	Richiesta di aiuto socio-economico per madre invalido.
746.	1.12.05*	Problematica relativa a portabilità di numero telefonico.
747.	1.12.05	Problematica relativa ai tempi di attesa per prenotazione di visita per rinnovo patente.
748.	2.12.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Domodossola/Torino 75', Savona/Torino 24', Torino/Domodossola 39', Torino/Arquata 71', Torino/Milano 12', Torino/Cuneo 16', Pinerolo/Torino-Lingotto 13', Savona/Torino 11'.
749.	2.12.05	Situazione di pericolo presso stazione ferroviaria.
750.	6.12.05	Problema igienico sanitario derivante da stalla di ovini.
751.	6.12.05	Problematica relativa ai lunghi tempi di attesa per visita medica.
752.	6.12.05	Problematica relativa a bolletta fornitura gas.
753.	7.12.05	Richiesta di chiarimenti su fattura per la fornitura di gas.
754.	7.12.05	Problemi relativi ad attribuzione di posizione organizzativa.
755.	9.12.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 182', Torino/Arquata 18', Torino/Cuneo 119', Pinerolo/Torino-Lingotto 45', Domodossola/Torino 69', Genova/Torino 30'.
756.	13.12.05	Interventi dentari eseguiti non a regola d'arte presso struttura pubblica.
757.	13.12.05	Richiesta pagamento di cartella esattoriale concernente imposte sul reddito.
758.	13.12.05*	Legittimità di trattenute gravanti su trattamento previdenziale.
759.	13.12.05*	Mancato riscontro a nota inviata da dipendente di azienda ospedaliera all'ufficio personale.

760.	14.12.05*	Problematica relativa a revoca di benefici fiscali.
761.	14.12.05	Richiesta di pagamento per fornitura di energia elettrica.
762.	14.12.05	Richiesta a gestore di telefonia di declassamento di linea telefonica affari e standard.
763.	16.12.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 88', Torino/Cuneo 80', Savona/Torino 103', Cuneo/Torino 165', Torino/Milano 43', Acqui/Torino 34', Pinerolo/Torino-Lingotto 79'.
764.	16.12.05*	Richiesta a INAIL di applicazione dei benefici fiscali per le vittime dell'alluvione '94 in Piemonte.
765.	19.12.05*	Richiesta indennità di accompagnamento.
766.	19.12.05*	Richiesta indennità di accompagnamento.
767.	19.12.05*	Richiesta indennità di accompagnamento.
768.	19.12.05	Esclusione di rappresentante di categoria nell'ambito di commissione mercatale.
769.	19.12.05*	Osservazioni e rigetto di istanza per la concessione di sostegno economico a favore di nucleo familiare in emergenza casa.
770.	19.12.05*	Mancato riconoscimento di invalidità da parte di ASL al fine di ottenere permesso di circolazione e sosta.
771.	20.12.05	Accolonnamento catastale di terreni.
772.	20.12.05	Presumibile errata istanza di condono edilizio.
773.	20.12.05	Problematica relativa a mancate cure dentarie.
774.	21.12.05	Problematiche attinenti all'utilizzo di cappella funeraria.
775.	21.12.05*	Rimborso spese sostenute per trasporto paziente con ambulanza.
776.	21.12.05	Problematica concernente commercio su area pubblica.
777.	22.12.05	Mancata compilazione di modello relativo ad assegno per nucleo familiare da parte di Istituto Previdenziale.

778.	23.12.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Arquata 117', Savona/Torino 48', Cuneo/Torino 40', Acqui/Torino 44', Genova/Torino 59', Arquata/Torino 18', Susa/Torino 29', Torino/Milano 68', Pinerolo/Torino-Lingotto 54'.
779.	23.12.05*	Problema su bolletta gestore telefonico.
780.	27.12.05	Richiesta di ricovero presso RSA per anziana non autosufficiente.
781.	27.12.05*	Tessera sanitaria con località di nascita errata. Problematica relativa
782.	27.12.05*	Lettura contatore maggiorata da parte dell'Eni-Italgas.
783.	28.12.05*	Problemi con gestore telefonico sull'aggiornamento delle generalità anagrafiche.
784.	28.12.05	Contestazione di accertamento concernente l'imposta comunale sugli immobili.
785.	28.12.05*	Richiesta di intervento di assistenza socio-economico.
786.	29.12.05*	Problemi inerenti inquinamento acustico.
787.	29.12.05*	Riordino delle prestazioni domiciliari sociali e socio-sanitarie.
788.	29.12.05	Errata indicazione, da parte di ufficio catastale, del nominativo del proprietario di immobile.
789.	30.12.05	Ritardi settimanali sulle tratte: Torino/Domodossola 91', Susa/Torino 16', Savona/Torino 35', Torino/Arquata 91', Torino/Cuneo 44', Genova/Torino 10', Pinerolo/Torino-Lingotto 14', Domodossola/Torino 46', Cuneo/Torino 16', Acqui/Torino 28'.

Elenco dei casi segnalati in sede di accesso in ufficio o con esposto scritto ^() non rientranti nella competenza dell'Istituto*

1.	27.1.05	Richiesta di sussidio a Comune per madre invalida.
2.	4.2.05	Problematiche attinenti a rapporti di vicinato e quindi ad una sfera tipicamente privatistica.
3.	4.2.05*	Richiesta di contributo economico.
4.	14.2.05	Presunta appropriazione di simbolo di partito.
5.	24.2.05	Problematica relativa a rapporti intercorrenti con amministratore di condominio.
6.	28.2.05	Revoca di posizione amministrativa.
7.	7.3.05	Richiesta di verifica su rilascio di permesso relativo ad attività commerciale.
8.	10.3.05	Sanzione per mancata presentazione di CUD.
9.	15.3.05	Costruzione di struttura in legno su terreno agricolo.
10.	18.3.05*	Problemi vari esposti da persona anziana.
11.	24.3.05	Ricorso avverso provvedimento adottato da tribunale dei minori.
12.	30.3.05	Richiesta di audizione presso difensore civico di altra struttura in ordine ad intestazione catastale di immobile.
13.	30.3.05	Richiesta di intervento, rivolta ai servizi sociali di Comune, in ordine a disagio abitativo.
14.	5.4.05*	Richiesta contributo economico.
15.	6.4.05	Problemi di deambulazione a seguito di intervento chirurgico.
16.	12.4.05	Pendenza di ricorso giurisdizionale per la nomina di amministratore di condominio.
17.	3.5.05	Parere negativo da parte di commissione di medicina legale al rilascio di nulla-osta per il conseguimento della patente di guida.
18.	19.5.05	Legittimità di autorizzazione comunale, già oggetto di ricorso avanti alla magistratura.
19.	20.5.05	Problematica relativa ad abitabilità di alloggio in comproprietà con il coniuge separato.

20.	24.5.05*	Richiesta di chiarimenti in ordine a cambio alloggio di profugo istriano.
21.	27.5.05	Macchine adibite a servizio pubblico; contestazione di multa per attraversamento di via in ZTL con rilevamento mediante telecamere
22.	31.5.05	Contravvenzione stradale elevata dopo la trascrizione di vendita dell'automobile.
23.	1.6.05	Cittadino ultracinquantenne, disoccupato, senza pensione e privo di esenzione ticket.
24.	1.6.05	Problematica relativa a convocazione di visita medica con intervallo di 1 anno per rilascio buono taxi a invalida.
25.	6.6.05	Chiarimenti su modalità di calcolo del consumo di acqua potabile applicata da società di gestione di acquedotto rurale.
26.	8.6.05*	Presunte disfunzioni amministrative da parte di pubblici uffici.
27.	8.6.05	Vigilanza e verifica di contabilità su attività di IPAB.
28.	9.6.05	Problematica concernente distanze tra costruzioni confinanti.
29.	9.6.05	Autorizzazioni in sanatoria, rilasciate da Comune, in riferimento alle quali è pendente procedimento penale.
30.	16.6.05	Richiesta di intervento inerente procedimento civile in corso.
31.	16.6.05	Richiesta di intervento inerente procedimento penale in corso.
32.	21.6.05	Richiesta esenzione ticket per cittadino affetto da gravi patologie.
33.	21.6.05	Accertamento dello stato di invalidità civile ai fini dell'indennità di accompagnamento.
34.	4.7.05*	Problematica relativa a rinnovo di permesso di soggiorno.
35.	6.7.05	Sospensione da parte di Comune di sussidio mensile.
36.	12.7.05	Rapporto di lavoro con struttura sanitaria privata.
37.	18.7.05	Ripetute contravvenzioni per mancato rinnovo di permesso di circolazione.

38.	22.7.05	Doglianze relative a presunta iscrizione presso associazione.
39.	26.7.05	Richiesta di intervento nell'ambito della procedura di sfratto per finita locazione di immobile.
40.	27.7.05*	Stipulazione di assicurazione con la propria banca da parte di cittadino.
41.	22.8.05*	Richiesta di contro perizia a cittadino dichiarato infermo di mente.
42.	30.8.05	Informazioni per accertare titolarità di azioni depositate presso conto intestato a Ente pubblico.
43.	1.9.05	Problematica concernente richiesta di risarcimento danni allo Stato per irragionevole durata del processo.
44.	6.9.05	Problematica derivante da danno subito ad un braccio, presumibilmente a seguito di cure ospedaliere.
45.	7.9.05	Problematica relativa a regolamento condominiale sulla possibilità di usare il barbecue.
46.	13.9.05	Problematica relativa a minore attualmente seguito da tribunale dei minori.
47.	19.9.05	Richiesta di parere in ordine a istanza di risarcimento danni derivanti da spese legali sostenute a seguito di ricorso straordinario al capo dello Stato.
48.	19.9.05*	Problema relativo a procedura esecutiva immobiliare.
49.	23.9.05	Informazioni in ordine a riconoscimento di nascituro.
50.	3.10.05*	Richiesta di parere in merito a quota ereditaria spettante in seguito a divorzio.
51.	4.10.05	Mancato riconoscimento di infermità a sottufficiale.
52.	7.10.05	Problematica relativa a danni ad esercizio commerciale derivante da lavori di rifacimento stradale.
53.	11.10.05	Problematica concernente mancato rilascio di licenza di commercio da parte di amministrazione comunale.
54.	17.10.05*	Problematica relativa a disagi con compagnia aerea e aeroporto di Roma.

55.	18.10.05	Richiesta relativa ad assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.
56.	26.10.05	Problematica concernente punteggio attribuito a disoccupato iscritto nelle liste provinciali di collocamento.
57.	28.10.05*	Richiesta materiale informativo a Ente Parco Naturale. Reclamo per mancata risposta.
58.	3.11.05	Problematica derivante da esecuzione di atti giudiziari.
59.	11.11.05	Richiesta di chiarimenti in ordine a sentenza di commissione tributaria di secondo grado.
60.	14.11.05*	Cittadino non soddisfatto del sistema informativo di Sindaco.
61.	18.11.05	Richiesta parere su eventuale ricorso all'autorità giudiziaria e alla guardia di finanza.
62.	22.11.05	Contratto di collaborazione presso gruppo consiliare.
63.	30.11.05	Richiesta di reinserimento lavorativo tramite i servizi socio-assistenziali dell'ASL.
64.	1.12.05	Problematica relativa a ripartizione di spese per manutenzione.
65.	1.12.05	Richiesta di risarcimento danni nei confronti di gestore case edilizia pubblica.
66.	2.12.05	Problematica riguardante aspetti edificatori di area.
67.	13.12.05	Problematica relativa a richiesta di accesso ad atti di competenza comunale.
68.	15.12.05*	Questione concernente mancata assunzione tramite centro per l'impiego causato da presunto declassamento d'ufficio.
69.	15.12.05	Problemi condominiali.
70.	19.12.05*	Problema riguardante concessione della cittadinanza italiana.

5) STATISTICHE

1. TAVOLA 1

**Richieste di intervento pervenute negli anni 2001-2005
e relativo stato delle pratiche**

Anno	N° interventi	Definiti al 31.12.2005	In istruttoria all'1.1.2006
2001	1019	1016	0
2002	1244	1241	0
2003	1259	1253	0
2004	807	796	10
2005	859	593	266

2. TAVOLA 2

**Richieste di intervento anni 2001-2005.
Procedimenti sospesi ex art. 5 L.R. n. 50/81**

Anno	N. dei procedimenti attualmente sospesi
2001	3
2002	3
2003	6
2004	1
2005	0

3. TAVOLA 3**Richieste di intervento pervenute nel 2005
Distribuzione per materia**

	N.	%
Servizi alla persona	481	56
Territorio e Ambiente	168	19,6
Partecipazione al procedimento amministrativo e attività istituzionale degli enti pubblici	73	8,5
Trasporti	56	6,5
Finanze e Tributi	35	4,1
Personale pubblico	27	3,1
Altre materie	19	2,2
TOTALE	859	100

4. TAVOLA 4**Richieste di intervento pervenute nel 2005
Distribuzione per provincia (escluse altre regioni e paesi esteri - vd. Tav. 6)**

	N.	%
Alessandria	63	7,6
Asti	15	1,8
Biella	28	3,4
Cuneo	53	6,4
Novara	40	4,8
Torino	567	68,6
Verbania	30	3,6
Vercelli	31	3,8
TOTALE	827	100

5. TAVOLA 5**Richieste di intervento pervenute nel 2005
Distribuzione per mese di presentazione**

	N.	%
Gennaio	109	13,5
Febbraio	92	11,4
Marzo	95	11,8
Aprile	90	11,1
Maggio	63	7,8
Giugno	70	8,7
Luglio	62	7,7
Agosto	39	4,8
Settembre	47	5,8
Ottobre	45	5,6
Novembre	50	6,2
Dicembre	45	5,6
TOTALE	807	100

6. TAVOLA 6**Richieste di intervento pervenute nel 2005
provenienti da altre Regioni italiane o da Paesi Esteri**

	N.	
Province facenti parte di altre Regioni italiane	26	(Svizzera, Argentina, Bulgaria)
Paesi Esteri	6	
TOTALE	32	

7. TAVOLA 7**Richieste di intervento pervenute nel 2005
Distribuzione per modalità di attivazione
dell'Ufficio del Difensore civico**

	N.	%
Colloquio in ufficio	445	51,8
Intervento d'Ufficio (articoli di stampa e altro)	43	5
Esposto scritto (posta, fax, e-mail)	371	43,2
TOTALE	859	100

8. TAVOLA 8**Richieste di intervento pervenute nel 2005
Distribuzione per tipologia di attività svolta
dall'Ufficio del Difensore civico**

	N.	%
Istruttoria e intervento rientrante nella competenza dell'Ufficio	789	91,9
Istruttoria e intervento non rientrante nella competenza (assunzione di informazioni presso gli enti competenti e comunicazione all'interessato)	70	8,1
TOTALE	859	100

ANALISI DEI RISULTATI CONTENUTI NELLE STATISTICHE

TAVOLA 1

In questa tavola viene evidenziato l'andamento del numero di richieste di intervento pervenute all'Ufficio dal 2001 al 2005. È riscontrabile un considerevole incremento dei casi trattati negli anni 2002 e 2003, derivante dalla facoltà di sollevare d'ufficio, tramite articoli di stampa, un certo numero di casi concernenti materie di interesse collettivo.

La percentuale di definizione delle pratiche è del 100% con riferimento agli anni 2001-2003, fatti salvi i casi per i quali la trattazione è stata sospesa ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 50/81. Residuano alcune pratiche relative all'anno 2004, la cui trattazione si è protratta per la complessità delle materie coinvolte. Con riferimento all'anno 2005, infine, risulta essere già stato trattato e definito tempestivamente un rilevante numero di casi.

TAVOLA 2

Questa tavola raccoglie il numero di pratiche relative agli anni 2001-2005 che sono state sospese ai sensi dell'art. 5 della L.R. 50/81, in quanto la materia del contendere è oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

TAVOLA 3

Contiene le tipologie di materie trattate nelle varie pratiche, che spaziano in tutti i settori di competenza regionale, nonché in aree di competenza delle amministrazioni periferiche dello stato (con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia).

I vari settori di intervento sono stati accorpati in 6 principali aree tematiche ed in una residuale area mista.

Come si può notare, anche per l'anno 2005, l'area più rilevante è quella dei *servizi alla persona*, in cui rientrano principalmente le questioni

concernenti la sanità, la previdenza sociale e l'assistenza pubblica. Rientrano inoltre in questa area i problemi riguardanti i gestori di telefonia pubblica.

Segue l'area relativa a *territorio e ambiente*, che vede accorpate le due materie per motivi di contiguità dei casi, spesso di difficile collocazione in una sola delle due materie.

Tale area comprende le casistiche relative all'urbanistica, all'edilizia residenziale pubblica, alla viabilità, nonché alla difesa del suolo e all'inquinamento ambientale, con preponderanza di interventi concernenti i rapporti fra i cittadini e i rispettivi comuni di residenza.

Come per gli altri anni è rilevante, per l'importanza delle tematiche trattate, anche l'area della *partecipazione al procedimento amministrativo e dell'attività istituzionale degli enti pubblici*, che comprende, fra le altre, le tipologie riferite a semplificazione di procedure e a diritto di accesso a documenti amministrativi.

Vi è quindi l'area dei *trasporti pubblici*, ove sono state inserite le problematiche relative ai ritardi sulle linee ferroviarie e altre casistiche concernenti il sistema di trasporto regionale.

Una percentuale non trascurabile è poi rappresentata dalle problematiche relative alle *finanze e tributi*, tra cui possono essere evidenziate quelle concernenti il pagamento di imposte e tributi, nonché quelle relative a rimborsi di natura fiscale.

Nell'area del *personale pubblico* sono state inserite le problematiche legate allo stato di servizio dei dipendenti delle P.A. e quelle concernenti la partecipazione a pubblici concorsi.

Infine vi è l'area mista, residuale, che riunisce le altre materie non riferibili alle 6 principali aree sopra menzionate.

TAVOLA 4

Questa tavola presenta la distribuzione per provincia delle richieste di intervento pervenute. Tralasciando il dato riferito al capoluogo di regione, vanno evidenziati i dati relativi alle richieste di intervento provenienti dalle province di Alessandria e Cuneo.

TAVOLA 5

Le richieste di intervento per mese di presentazione mostrano, per l'anno 2005, un incremento nei mesi da marzo a giugno, con un decremento, peraltro facilmente spiegabile, nei mesi estivi.

TAVOLA 6

Contiene le richieste di intervento pervenute dalle altre Regioni italiane, nonché da Paesi esteri, nella fattispecie Svizzera, Argentina e Bulgaria.

TAVOLA 7

Le modalità di attivazione dell'ufficio sono evidenziate in questa tabella, dalla quale può essere dedotta la preponderanza del colloquio diretto in Ufficio (previo appuntamento telefonico). Un certo numero di interventi è stato poi sollevato d'ufficio, facoltà prevista dalla legge istitutiva, nelle materie di maggior interesse per la collettività (sanità, previdenza sociale, trasporti pubblici). Infine l'Ufficio, in un considerevole numero di casi, è intervenuto a seguito di esposto scritto, trasmissibile indifferentemente per posta, fax o e-mail. I dati confermano pertanto l'utilità dell'esposto scritto quale modalità di attivazione dell'Ufficio, utilizzata soprattutto nei casi di urgenza o nei casi in cui risultava difficile per l'interessato accedere direttamente all'Ufficio.

TAVOLA 8

L'ottava tavola, infine, illustra le modalità di intervento dell'Ufficio. Preponderante, in tal senso, è l'attività svolta mediante istruttoria della pratica e conseguenti adempimenti (colloqui con i funzionari responsabili, corrispondenza con altri uffici pubblici, accessi diretti). Poco rilevante è il numero di casi non rientranti nella competenza dell'ufficio, per i quali sono state però assunte informazioni presso i competenti uffici e, in numerosi casi, ipotizzata una soluzione alla problematica.

6) APPENDICE NORMATIVA

- Trattato che istituisce la Comunità Europea (art. 5)
- Costituzione della Repubblica Italiana (art. 97 – Titolo V)
- Statuto della Regione Piemonte (art. 90)
- L.r. 9.12.81, n. 50, Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico (modificata da L.r. 6.3.00, n. 17).
- L.r. 24.4.85, n. 47 - Norme relative all'estensione delle competenze del Difensore Civico alle strutture amministrative del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nel territorio regionale.
- L. 05.2.92, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i doveri delle persone handicappate (art. 36).
- L. 15.03.97, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 4).
- L. 15.5.97, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 16).
- D.lgs. 18.8.00, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (artt. 3 e 136).
- L. 5.6.2003 n. 131 - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- L. 11.02.2005 n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla l. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa. (art. 17).

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

Articolo 5

La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TITOLO III

IL GOVERNO

Sezione II

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

così come modificato dalla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115

Abrogato

Art. 116

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principî di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a)* politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b)* immigrazione;
- c)* rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d)* difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni

culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.

Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124

Abrogato

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128

Abrogato

Art. 129

Abrogato

Art. 130

Abrogato

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzi;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

TITOLO V

Istituti di garanzia

CAPO I

Ufficio del Difensore civico

Art. 90

Ufficio del Difensore civico

1. L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al Consiglio regionale.
2. L'Ufficio del Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.
3. L'Ufficio del Difensore civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed europeo.
4. L'Ufficio del Difensore civico è regolato dalla legge.

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

*Legge regionale 9.12.81, n. 50, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 50
del 16.12.81*

(modificata da L.r. 6.3.00, n. 17, B.U. n. 10 dell'8.3.00)

Art. 1*(Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico)*

Presso il Consiglio Regionale è istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Le modalità di nomina e revoca del titolare dell'ufficio di Difensore Civico, i poteri relativi e le modalità del loro esercizio sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge.

Art. 2*(Compiti del Difensore Civico)*

Il Difensore Civico ha il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dall'Amministrazione regionale quanto gli spetta di diritto.

Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti pubblici regionali e di tutte le Amministrazioni pubbliche che esercitino deleghe regionali, limitatamente al contenuto di tali deleghe.

Il Difensore Civico, limitatamente ai casi in cui la Regione si avvalga degli uffici di Enti locali per l'attuazione di leggi regionali, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto può intervenire nei confronti degli uffici interessati degli Enti locali. Nello svolgimento di questa azione il Difensore Civico rileva le eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando anche legittimità e merito degli atti amministrativi inerenti ai problemi a lui sottoposti e suggerendo mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

Il Difensore Civico non può interferire direttamente nell'espletamento dei compiti amministrativi, partecipando all'elaborazione di atti e provvedimenti.

Art. 3

(Diritto di iniziativa)

Il Difensore Civico interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale ed alle Amministrazioni di cui al precedente articolo 2, 2° comma, un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, a fronte di casi di particolare rilievo che in ogni modo siano a sua conoscenza.

L'azione del Difensore Civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta del reclamante, al fine di risolvere analoghe situazioni.

Art. 4

(Modalità e procedura d'intervento)

Il Difensore Civico, alla richiesta di iniziativa proposta da un cittadino, valuta se siano state esperite le ordinarie vie di rapporto con l'Amministrazione e, qualora questo sia avvenuto, valuta la fondatezza del reclamo. Al sussistere di entrambe le condizioni, apre una procedura rivolta ad accertare la situazione cui la richiesta si riferisce.

Il Difensore Civico chiede al funzionario coordinatore, o al responsabile di servizio, all'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata, di procedere congiuntamente all'esame della pratica, nel termine di 15 giorni, informandone il Presidente della Giunta. In occasione di tale esame, il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia, insieme con le proprie motivate conclusioni e i propri rilievi, al reclamante, al funzionario coordinatore o al responsabile del servizio competente ed al Presidente della Giunta.

Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati altresì al Presidente del Consiglio Regionale che provvede ad interessare tempestivamente le Commissioni consiliari competenti per materia. Le questioni sollevate dalle conclusioni del Difensore Civico possono essere discusse dalle Commissioni consiliari e, nei casi di particolare importanza dal Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento

di quest'ultimo. Il Regolamento prevede altresì le modalità di audizione del Difensore Civico e dei funzionari interessati.

Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a dare comunicazione al Difensore Civico dell'avvenuta definizione della pratica entro il termine massimo fissato.

Il Difensore Civico, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni relativamente all'esercizio di deleghe regionali si verifichino anomalie o disfunzioni comunque incidenti sulla regolarità dell'attività regionale amministrativa diretta o delegata, ne riferisce al Consiglio Regionale ai sensi di quanto disposto al precedente 3° comma.

Art. 4 bis ⁽¹⁾

(Attività decentrata sul territorio)

Lo svolgimento delle funzioni da parte del Difensore Civico può avere luogo in sedi regionali decentrate ovvero presso capoluoghi di Provincia o Enti locali previa intesa con i medesimi.

Art. 5

(Sospensione del procedimento)

La presentazione del reclamo al Difensore Civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi. Tuttavia il Difensore Civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento di fronte a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

Art. 6

(Obbligo di segnalazione di reati all'Autorità Giudiziaria)

Il Difensore Civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.r. 17/2000.

Art. 6 bis ⁽²⁾*(Rappresentanza processuale)*

La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi oggetto provvedimenti del Difensore Civico spetta al Presidente della Giunta regionale.

L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta regionale previo parere del Difensore Civico, il quale trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

Art. 7

(Diritto di informazioni del Difensore Civico)

Il Difensore Civico, al fine dell'adempimento dei suoi compiti, può richiedere documenti e sentire funzionari. La richiesta di documenti e di audizione è trasmessa al coordinatore o al responsabile di servizio di cui agli artt. 23 e 24 della L.r. 20 febbraio 1979, n. 6, nell'ambito delle cui responsabilità si riferisce la questione trattata.

Nessun diniego e nessun segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste del Difensore Civico.

Art. 8

(Relazione del Difensore Civico)

Il Difensore Civico invia ogni anno, entro il 31 gennaio, al Consiglio Regionale una relazione sugli accertamenti espletati, sui risultati di essi e sui rimedi organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Essa è altresì inviata agli organi di controllo sull'attività amministrativa regionale e sull'attività amministrativa degli Enti locali.

La relazione del Difensore Civico è sottoposta a discussione del Consiglio Regionale, secondo le norme del Regolamento interno.

In ogni momento il Difensore Civico può inviare agli stessi organi di cui ai commi precedenti ed al Presidente della Giunta, relazioni su questioni specifiche, in casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente considerazione.

(2) Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.r. 17/2000.

Art. 9

(Informazione sull'attività del Difensore Civico)

L'Amministrazione regionale informa la collettività regionale, attraverso gli strumenti a propria disposizione, in ordine all'attività del Difensore Civico e sui risultati degli accertamenti esperiti. Il Difensore Civico può tenere rapporti diretti con gli organi di informazione.

Art. 10

(Sanzioni disciplinari a tutela dell'attività del Difensore Civico)

Il funzionario che ritardi o impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto, se dipendente regionale, ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 42 della L.r. 12 agosto 1974, n. 22; negli altri casi, il disservizio viene segnalato all'Amministrazione od Ente da cui il funzionario dipende.

Art. 11

(Diritto di informazione dei Consiglieri regionali)

I Consiglieri regionali hanno, nei confronti dell'Ufficio del Difensore Civico, i diritti previsti dall'art. 12 dello Statuto regionale.

Art. 12

(Requisiti e disposizioni per la nomina)

Per essere nominati all'Ufficio del Difensore Civico sono richiesti i requisiti per l'elezione al Consiglio Regionale, relativamente all'età ed all'iscrizione alle liste elettorali.

Il Difensore Civico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su designazione del Consiglio Regionale.

La designazione del Consiglio Regionale è effettuata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13

(Cause di impedimento alla nomina)

Non possono essere nominati all'ufficio del Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali, i rappresentanti dei Comitati di quartiere ed i membri degli organi di gestione delle U.S.L.;
- b) i membri del Comitato Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche;
- c) gli amministratori di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese vincolate con la Regione da contratti di opera o di somministrazione ovvero che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- d) i dipendenti della Regione Piemonte, degli Enti delegati della Regione e degli Enti ed Imprese che siano vincolati con la Regione dai rapporti contrattuali di cui alla lettera c).

Art. 14

(Cause di incompatibilità)

L'Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale e commerciale e con l'esercizio di qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 15

(Durata)

Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato per non più di una volta. Il Difensore Civico, salvo in casi di revoca, rimane in carica, dopo la scadenza del suo mandato, fino alla nomina del successore.

Nel caso d'impedimento o congedo del Difensore Civico, le funzioni, relative ad affari urgenti ed indifferibili, sono svolte da un dirigente designato dal Difensore Civico.⁽³⁾

(3) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.r. 17/2000.

Art. 16

(Revoca)

Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del suo mandato qualora il Consiglio Regionale approvi una mozione di censura motivata. La motivazione può riguardare esclusivamente gravi carenze connesse all'esercizio delle funzioni di Difensore Civico.

Tale mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione.

La revoca è disposta con decreto del Presidente della Regione.

Art. 17

(Tempi della designazione)

La convocazione del Consiglio Regionale per la designazione del Difensore Civico ha luogo tre mesi prima della scadenza del mandato precedente. Nel periodo di tempo compreso tra la nomina e l'inizio dell'esercizio delle funzioni del nuovo Difensore, questi può frequentare l'ufficio e prendere conoscenza dell'attività in esso svolta.

In caso di vacanza dell'Ufficio, per qualsiasi ragione determinata, la convocazione del Consiglio Regionale ha luogo entro 20 giorni dal verificarsi del fatto che ne è causa.

Per la prima designazione, il Consiglio è convocato entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Rinuncia)

Il Difensore Civico ha facoltà di rinunciare all'Ufficio in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale, con comunicazione scritta, almeno un mese prima.

Art. 19

*(Sede, organizzazione e dotazione organica
dell'Ufficio del Difensore Civico)*

L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il Consiglio Regionale. Per il funzionamento è istituito, ad integrazione dell'allegato n. 1 alla L.r. 17.12.1979, n. 73 e con le attribuzioni allegate alla presente legge, il Servizio del Difensore Civico la cui dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale.

In sede di prima istituzione la dotazione organica è stabilita con deliberazione del Consiglio Regionale, sentito il Difensore Civico. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Difensore Civico.

Art. 20

(Indennità, rimborsi spese e di trasferta)

Al Difensore Civico spettano la stessa indennità e gli stessi rimborsi spese e trattamento di missione previsti per i Consiglieri regionali.

Art. 21

(Norma finanziaria)

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio Regionale.

(Omissis)

**NORME RELATIVE ALL'ESTENSIONE
DELLE COMPETENZE DEL DIFENSORE CIVICO
ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE
DEL SERVIZIO SANITARIO E DELLE U.S.L.
OPERANTI NEL TERRITORIO REGIONALE**

*Legge regionale 24.4.85, n. 47, pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 18
del 30.4.85.*

Art. 1

Il Difensore Civico della Regione Piemonte può, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 9 dicembre 1981, n. 50, intervenire anche per tutelare il cittadino nell'ottenere dagli organi amministrativi del Servizio Sanitario e delle U.S.L. operanti nella Regione quanto gli spetta di diritto.

Art. 2

Ai fini di realizzare la tutela di cui all'articolo che precede, il Difensore Civico - di fronte ad irregolarità, negligenze o ritardi - interviene nei confronti degli Uffici e dei dipendenti amministrativi del Servizio Sanitario Regionale e delle U.S.L.

Art. 3

Il diritto di iniziativa, le modalità e le procedure di intervento del Difensore Civico nella materia prevista dagli articoli che precedono, sono disciplinate dagli articoli 3 e 4 della legge 9 dicembre, n. 50. Le conclusioni ed i rilievi del Difensore Civico sono comunicati, oltreché all'interessato, all'Assessorato Regionale alla Sanità, all'Assemblea ed al Comitato di Gestione della Competente U.S.L.

**LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA,
L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI
DELLE PERSONE HANDICAPPATE**

Legge 5.2.92, n. 104

Art. 36

1. Per i reati di cui agli artt. 527 e 628 c.p., nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro del codice penale, e per i reati di cui alla L. 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del Difensore Civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

**DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO
DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI,
PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.**

Legge 15.03.1997, n. 59

Art. 4

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi

rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
 - a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
 - b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;
 - c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
 - d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adequata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;
 - e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
 - f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
 - g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

- h)* il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;
 - i)* il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;
 - l)* il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:
- a)* delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
 - b)* prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per

introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agro-industriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

- 4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del

medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

**MISURE URGENTI PER LO SNELLIMENTO
DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E DEI PROCEDIMENTI
DI DECISIONE E DI CONTROLLO**

Legge 15.5.97, n. 127

Art. 16

(Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori delle Regioni e Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore Civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
(comma così modificato dall'art. 2 della legge 191/1998).

2. I Difensori Civici inviano ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

D.lgs. 18.8.00, n. 267

Art. 3

(Autonomia dei comuni e delle province)

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 136

(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)

Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dal Difensore Civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo. Il Commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

**DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO
DELL'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3.
L. 05.06.2003, n. 131**

Art. 1.

Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale

1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all'art. 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale

continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai principi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regione», sono trasmessi alle Camere per acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale.

In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 4, sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
6. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
 - a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
 - b) considerazione prioritaria, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, nonché il rispetto dei principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori o autorizzatori;
 - c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione,
 - d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 51, primo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;
 - e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione.

Art. 2.

(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economica e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.
4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della

Costituzione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

- b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;
- c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
- d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato,
- e) attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la

rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

- g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
- h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
- i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;
- l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
- m) mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità

dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

- n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;
 - o) garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;
 - p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
 - q) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato dalla relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei decreti direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
2. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 4.

Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito

dalla legge statale in attuazione dell'articolo, 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.
6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5.

Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo-delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che

spettano alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 6.

Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività

di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità

dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

Art. 7.

Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative.

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento,

efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale

tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.
5. Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data in entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere

- esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.
 8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.
 9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province al livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica

cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

Art. 8.

Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche

comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86 è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 9.

Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale.

1. L'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto

regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

2. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione».
5. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati».
6. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole:
«dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione».
7. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. – 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta

giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione».

8. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
9. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

Art. 10.

Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.

1. In ogni Regione a statuto ordinario il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione svolge le funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale:
 - a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della

- qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
- b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
 - c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9 comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
 - e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
 - f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
 - g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le

metodologie definiti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d'intesa con lo stesso.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il rappresentante dello Stato si avvale a tale fine delle strutture e del personale dell'ufficio territoriale del Governo.
4. Ai fini del presente articolo e per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, lettere e), f) e g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, i segretari comunali e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 18, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, come modificato dall'articolo 7, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che hanno presentato istanza di mobilità per gli uffici territoriali del Governo, sono assegnati, nel limite dei posti disponibili, agli stessi uffici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dai relativi decreti di attuazione.
5. Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione.
6. Ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.
7. Il provvedimento di preposizione all'ufficio territoriale del Governo capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.

8. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole da: «autonomie locali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri».
9. All'articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta.
Il testo è preceduto dalla formula: “Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga”»;
 - b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
 - c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi regionali».
10. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
11. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione quale rappresentante dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, aventi ad oggetto le Regioni a statuto speciale.

Art. 11.

*Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.*

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001, possono proporre l'adozione delle norme di attuazione per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresì disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari.

Art. 12.

(entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L. 7 AGOSTO 1990,
N. 241, CONCERNENTI NORME GENERALI
SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Legge 11.02.2005, n. 15

Art. 17.

1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati

personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n.196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.

Hanno collaborato il Dott. Flavio Mazzucco e la Dott.a Alda Mignosi.

Hanno altresì dato il loro contributo:

Dott.a Emanuela Borzi
Dott. Antonio De Lucia
Sig.ra Gerarda Daquino